

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378 - 701 X

C 176

28° anno

15 luglio 1985

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta:</i>	
85/C 176/01	n. 1337/84 dell'on. Vittorino Chiusano alla Commissione Oggetto: Politica di finanziamento per le piccole e medie imprese	1
85/C 176/02	n. 1455/84 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Politica rurale	2
85/C 176/03	n. 1527/84 dell'on. Jean-Pierre Abelin alla Commissione Oggetto: Regolamento comunitario «ovini»	3
85/C 176/04	n. 1539/84 dell'on. Rudolf Wedekind alla Commissione Oggetto: Forniture di generi alimentari al Regno del Marocco	4
85/C 176/05	n. 1581/84 dell'on. Elise Boot alla Commissione Oggetto: Libertà di circolazione delle merci dopo la sentenza sul vinchlozolin	4
85/C 176/06	n. 1711/84 dell'on. Benjamin Visser alla Commissione Oggetto: Regolamentazione in materia di accesso al mercato nel settore della navigazione interna	6
85/C 176/07	n. 1768/84 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Settore delle lamiere galvanizzate	6
85/C 176/08	n. 1806/84 dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Violazione dell'accordo Ramsar	7
85/C 176/09	n. 1814/84 dell'on. Madron Richard Seligman alla Commissione Oggetto: Effetti dell'ampliamento della CEE sulle industrie spagnole agricole e dell'alimentazione	7
85/C 176/10	n. 1821/84 dell'on. Raphael Chanterie alla Commissione Oggetto: Incidenze dell'inquinamento transfrontaliero sulla qualità delle acque della Schelda superiore dalla frontiera francese fino a Gand	8
85/C 176/11	n. 1822/84 dell'on. Raphael Chanterie alla Commissione Oggetto: Rete integrata di telecomunicazione	8

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
85/C 176/12	n. 1831/84 dell'on. Bouke Beumer alla Commissione Oggetto: Prezzo dei medicinali nei Paesi Bassi e in Belgio	10
85/C 176/13	n. 1834/84 dell'on. Jan Klinkenborg alla Commissione Oggetto: Aiuto alla regione Frisia orientale nella Repubblica federale tedesca	10
85/C 176/14	n. 1854/84 dell'on. George Cryer alla Commissione Oggetto: Aiuto alimentare nel 1985	11
85/C 176/15	n. 1884/84 dell'on. Terence Pitt alla Commissione Oggetto: Avallo della Commissione all'impiego di marittimi non europei sulle navi mercantili degli stati membri della CE	11
85/C 176/16	n. 1923/84 dell'on. Gordon Adam alla Commissione Oggetto: Industria cantieristica comunitaria	12
85/C 176/17	n. 1941/84 dell'on. Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Nomina e numero minimo di membri che compongono la Commissione	12
85/C 176/18	n. 1961/84 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Investimenti della società Boch (La Louvière)	12
85/C 176/19	n. 1966/84 dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Latte al fluoro destinato alle scuole	13
85/C 176/20	n. 1981/84 dell'on. Francis Wurtz alla Commissione Oggetto: Aiuto all'utilizzazione dell'informatica da parte degli stati ACP	13
85/C 176/21	n. 1982/84 dell'on. Dario Antoniozzi alla Commissione Oggetto: Fondi comunitari	14
85/C 176/22	n. 1983/84 dell'on. Louis Eyraud alla Commissione Oggetto: Grano proveniente da paesi terzi	14
85/C 176/23	n. 2011/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Utilizzazione del carbone comunitario	15
85/C 176/24	n. 2018/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Contributi versati alla BEI	15
85/C 176/25	n. 2024/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Riciclo della carta vecchia	16
85/C 176/26	n. 2034/84 dell'on. Leonidas Lagakos alla Commissione Oggetto: Vizi di forma nel testo del bando di concorso COM/A/409 per posti di A8	16
85/C 176/27	n. 2076/84 dell'on. John Marshall alla Commissione Oggetto: Prezzi dei farmaci nel Regno Unito e negli altri paesi della CE	17
85/C 176/28	n. 2079/84 dell'on. George Patterson alla Commissione Oggetto: Commercio della CEE con la Jugoslavia	17
85/C 176/29	n. 2093/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Vendita in Belgio di burro proveniente dai paesi del blocco orientale	19
85/C 176/30	n. 2104/84 dell'on. Vincenzo Mattina alla Commissione Oggetto: Collaborazioni tra industrie giapponesi e spagnole nel settore moto e motocicli	19

(segue in 3ª pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 176/31	n. 2110/84 dell'on. Alexander Falconer alla Commissione Oggetto: Regolamenti del Consiglio	19
85/C 176/32	n. 2128/84 dell'on. Bernard Thareau alla Commissione Oggetto: Politica delle strutture agricole	20
85/C 176/33	n. 2187/84 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Commesse pubbliche	20
85/C 176/34	n. 2209/84 dell'on. Dominique Baudis alla Commissione Oggetto: Mancato utilizzo di certi stanziamenti nel settore dei trasporti	21
85/C 176/35	n. 2235/84 dell'on. Louis Eyraud alla Commissione Oggetto: GATT	21
85/C 176/36	n. 2257/84 dell'on. Jean-François Mancel alla Commissione Oggetto: Cooperazione monetaria	22
85/C 176/37	n. 2269/84 dell'on. James Fitzsimons alla Commissione Oggetto: Importazioni di carbone – Irlanda/CEE	22
85/C 176/38	n. 2331/84 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Investimenti diretti	23
85/C 176/39	n. 2402/84 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Superprelievo sulle vendite dirette di latte	23
85/C 176/40	n. 2430/84 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione Oggetto: Tasse aeroportuali ad Atene	24
85/C 176/41	n. 2439/84 dell'on. Tom Megahy al Consiglio Oggetto: Quinta direttiva sul diritto delle società	24
85/C 176/42	n. 2503/84 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Relazioni con l'America centrale	24
85/C 176/43	n. 103/85 dell'on. Andrew Pearce al Consiglio Oggetto: Legislazione comunitaria	25
85/C 176/44	n. 109/85 degli on. Lieselotte Seibel-Emmerling, Jannis Sakellariou, Willi Rothley e Kurt Vittinghoff al Consiglio Oggetto: Diritto di soggiorno di cittadini CE	25
85/C 176/45	n. 137/85 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e «deregulation»	25
85/C 176/46	n. 139/85 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Diffusione nel terzo mondo di pseudo-prodotti farmaceutici degradati, falsi e pericolosi	26
85/C 176/47	n. 140/85 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Violenze in occasione di manifestazioni sportive	27
85/C 176/48	n. 148/85 dell'on. Claus Toksvig al Consiglio Oggetto: Composizione del Consiglio	27
85/C 176/49	n. 166/85 dell'on. Caroline Jackson al Consiglio Oggetto: Politica comunitaria del turismo	28
85/C 176/50	n. 170/85 di Lady Elles al Consiglio Oggetto: Personale del Consiglio di nazionalità britannica	28
85/C 176/51	n. 172/85 dell'on. Andrew Pearce al Consiglio Oggetto: Impiego dell'ECU in tutta la Comunità	28
85/C 176/52	n. 184/85 dell'on. Peter Price al Consiglio Oggetto: Nomine alla Corte di giustizia delle Comunità europee	29

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1337/84

dell'on. Vittorino Chiusano (PPE - I)
alla Commissione delle Comunità europee

(5 dicembre 1984)

(85/C 176/01)

Oggetto: Politica di finanziamento per le piccole e medie imprese

1. Può la Commissione specificare i settori prioritari di finanziamento per le piccole e medie imprese all'interno dei vari strumenti finanziari di cui dispone?
2. Tiene conto la Commissione, nel definire tale priorità, dell'evoluzione dell'economia verso un terziario sempre più marcato?
3. Ritiene la Commissione che in base alle indicazioni contenute nella conferenza di chiusura dell'anno dedicato alle PMI debbano ancora sussistere importanti settori economici quale il commercio, di fatto esclusi dalle politiche di finanziamento comunitario?
4. Può la Commissione far conoscere al Parlamento europeo il proprio parere in merito alla dichiarazione scritta approvata dal PE in base all'articolo 49 (doc. PE 90.149) ad oggetto: Banca europea degli investimenti - Finalità di finanziamento e accesso al credito per investimenti nel settore del commercio?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(30 aprile 1985)

La Commissione si adopera affinché vengano incrementati i fondi da destinare alle piccole e medie imprese per favorirne la costituzione, lo sviluppo e la tutela. Essa persegue inoltre un migliore coordinamento degli strumenti finanziari comunitari, onde garantire la massima efficacia e aderenza al fabbisogno delle PMI.

In generale, la linea di bilancio 7778 permette alla Commissione di promuovere le attività delle PMI, mentre la linea 7777 ha per oggetto il funzionamento del centro europeo delle PMI.

Nell'utilizzare i vari strumenti di finanziamento comunitari si sono considerati e si considerano tuttora prioritari gli interventi a favore delle PMI, a prescindere dalla loro appartenenza ad un settore economico piuttosto che ad un altro.

CECA

Quanto detto sopra vale in particolare per i prestiti di riconversione CECA, sia diretti, sia globali. L'elemento determinante nel decidere la concessione di questi prestiti è la creazione di posti di lavoro nell'ambito di investimenti economicamente sani. Alle piccole e medie imprese sono stati inoltre concessi prestiti destinati a favorire il consumo di carbone comunitario (i relativi criteri sono pubblicati nella GU n. C 343 del 31. 12. 1982).

NSC

Il campo d'applicazione dell'NSC non si limita all'industria ed ai servizi ad essa direttamente connessi, ma comprende anche «gli altri settori produttivi», incluso il commercio.

Se si sono privilegiati i progetti d'investimento, soprattutto delle PMI, nell'industria e nei servizi ad essa direttamente connessi, conformemente all'articolo 3 della decisione del Consiglio, del 23 luglio 1984 ⁽¹⁾, ciò è dipeso dal fatto che la Commissione ha ritenuto opportuno arrestare la contrazione degli investimenti industriali, onde potere avviare la necessaria ripresa.

Essa intende perciò adoperare tutti i mezzi di cui dispone per promuovere la ripresa industriale, favorendo così la radicale trasformazione tecnologica che dovranno compiere l'industria ed i servizi nella Comunità.

Resta tuttavia il fatto che, per quanto concerne le infrastrutture, cioè uno dei campi d'applicazione dell'NSC, la Com-

missione ha precisato, nelle linee direttrici per il terzo NSC, che i prestiti dovrebbero privilegiare le infrastrutture legate allo sviluppo delle attività produttive, come ad esempio le infrastrutture commerciali ed i centri di servizio.

Fondo sociale

In applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 e), della decisione 83/516/CEE ⁽²⁾ si è previsto, negli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo nel corso degli esercizi 1984-1986 ⁽³⁾, di attribuire priorità di finanziamento alle azioni di formazione professionale destinate:

- a persone occupate in PMI (punto D.2) la cui riqualificazione è resa necessaria ai fini dell'introduzione di nuove tecnologie o
- a soddisfare il fabbisogno di personale qualificato delle PMI (punti D.3 e D.4) che operano in alcuni settori prioritari (informatica, microelettronica, telecomunicazioni, nuovi mezzi di trasporto, automazione dei processi produttivi, fibre ottiche, biotecnologie, nuove fonti energetiche, protezione dell'ambiente).

Per quanto riguarda il settore terziario, ed in modo particolare quello commerciale, il Fondo sociale europeo vi interviene con le stesse finalità che persegue negli altri campi d'attività economica, cioè quando si tratta di soddisfare bisogni di formazione professionale o di creare nuovi posti di lavoro.

FESR

Nel quadro del precedente regolamento sono state istituite, a favore di alcune regioni, azioni fuori quota volte a promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese che possono rientrare nel settore terziario. In particolare vanno menzionati alcuni provvedimenti atti a favorire l'innovazione nell'industria e nei servizi e lo sviluppo delle società di consulenza per le imprese.

Il nuovo regolamento ⁽⁴⁾, entrato in vigore il 1° gennaio 1985, prevede inoltre, oltre agli interventi a favore di investimenti produttivi, tutta una serie di misure specifiche per le PMI:

- il trasferimento di tecnologia e l'introduzione di innovazioni nelle imprese;
- aiuti destinati ad accrescere l'efficacia delle imprese migliorandone l'accesso alla consulenza in materia di gestione e di organizzazione;
- aiuti all'avviamento volti a facilitare la creazione di servizi comuni a più imprese ed azioni destinate ad agevolare l'accesso al mercato dei capitali.

BEI

La Banca europea per gli investimenti ha partecipato al finanziamento di progetti nel settore della distribuzione purché perseguissero le finalità della Banca stessa, vale a dire la valorizzazione delle regioni meno sviluppate della Comunità o l'integrazione dei mercati di più stati membri. Ciò è avvenuto ad esempio per i mercati all'ingrosso, mentre non vi sono stati casi di imprese commerciali al dettaglio, che

potessero presentare un interesse sotto questo punto di vista e soprattutto sotto l'aspetto di stimolo dell'economia regionale. Bisogna rilevare d'altronde che il commercio al dettaglio si insedia spontaneamente nelle vicinanze immediate della clientela e non ha bisogno, in generale, di incentivi pubblici per stabilirsi nelle regioni meno sviluppate piuttosto che in quelle ad alto reddito.

⁽¹⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984.

⁽²⁾ GU n. L 289 del 22. 12. 1983.

⁽³⁾ GU n. C 5 del 10. 1. 1984.

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 1787/84 del 19. 6. 1984 (GU n. L 169 del 28. 6. 1984).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1455/84

di Lord O'Hagan (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1984)

(85/C 176/02)

Oggetto: Politica rurale

Man mano che procede la lenta riforma dell'attuale politica agricola la Commissione riconoscerà senz'altro la necessità di sviluppare più a fondo una politica rurale per compensare l'efficienza della Comunità quale produttore di generi alimentari.

1. A quali iniziative sta pensando la Commissione per mantenere le comunità rurali, facendo ricorso alla politica regionale o alla PAC?
2. Dato che la Commissione asserisce di avere ormai una politica per il turismo, in qual modo propone che vengano mantenute le zone rurali onde offrire ai turisti qualcosa di bello da vedere?
3. Qual è, secondo la Commissione, la funzione della politica dei trasporti e del miglioramento delle infrastrutture regionali nel mantenimento delle comunità rurali?
4. La Commissione ha disponibile qualcosa che si avvicini ad una politica rurale?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(29 aprile 1985)

La Commissione riconosce che il mantenimento e il potenziamento delle comunità rurali costituiscono un obiettivo primordiale della politica comunitaria. Data la situazione eccedentaria verificatasi negli ultimi anni in alcuni settori agricoli, e in previsione dell'aggravarsi della disoccupazione, il mantenimento delle comunità rurali richiede un adegua-

mento della politica strutturale comune, inteso a ridurre i costi di produzione, a riorientare la produzione e a concentrare gli aiuti nelle regioni più svantaggiate ⁽¹⁾. La Commissione è consapevole della necessità di sviluppare più a fondo una politica rurale mediante un'impostazione strutturale integrata che tenga conto del contesto economico in evoluzione, in modo da garantire la vitalità delle comunità rurali. Si fa presente all'onorevole parlamentare che la Commissione ha proposto dei programmi integrati per lo sviluppo globale delle regioni mediterranee della Comunità.

Per quanto riguarda i punti specifici menzionati dall'onorevole parlamentare, la Commissione ritiene che:

1. Tutti gli aspetti della politica agraria comune contribuiscono, direttamente o indirettamente, a mantenere le comunità rurali tenendo conto del «carattere particolare dell'attività agricola, che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura» ⁽²⁾. In particolare, un gran numero di misure comunitarie socio-strutturali mira a risollevare la situazione economica e sociale delle comunità rurali concedendo aiuti per gli investimenti agli agricoltori attivi, offrendo un vitalizio agli agricoltori che cessano l'attività, promuovendo servizi di orientamento socio-economico, migliorando le qualifiche occupazionali di coloro che lavorano nel settore agricolo, incentivando l'ammodernamento infrastrutturale delle zone rurali, favorendo i miglioramenti fondiari, modernizzando l'industria di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, o realizzando programmi di altro genere. La maggior parte delle azioni specifiche di sviluppo è concentrata nelle zone economicamente meno progredite, specialmente nei paesi mediterranei e in Irlanda. Le indennità compensative destinate agli agricoltori delle zone svantaggiate ⁽³⁾ costituiscono un metodo particolarmente indicato per il mantenimento delle comunità rurali.

Peraltro, la vasta gamma di contributi che il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽⁴⁾ fornisce per gli investimenti in infrastrutture, per programmi di aiuto all'industria (compreso l'artigianato, il turismo e il settore terziario), nonché per operazioni volte a valorizzare il potenziale di sviluppo endogeno delle regioni, può essere usata a vantaggio delle comunità rurali, benché queste non siano menzionate specificamente nel regolamento che disciplina il FESR. Inoltre, l'articolo 37 di detto regolamento prevede espressamente che, nella gestione del FESR, si dia priorità agli investimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, purché queste ultime coincidano con le zone che possano beneficiare dell'assistenza del Fondo.

2. Per mettere in atto la risoluzione del Consiglio del 19 aprile 1984, concernente la politica comunitaria del turismo, i servizi della Commissione hanno elaborato un documento sulle azioni da intraprendere in materia. Questo documento, che costituisce una base per le

consultazioni con gli stati membri, prevede, tra l'altro, la promozione dell'agriturismo. Come ha già affermato nella comunicazione del luglio 1982 intitolata «Primi orientamenti per una politica comunitaria del turismo», la Commissione è del parere che «incentivando questo tipo di turismo si otterrebbe un miglior impiego della manodopera rurale, si aiuterebbe lo sviluppo delle zone svantaggiate della Comunità e si garantirebbe la conservazione del loro patrimonio naturale e culturale».

La summenzionata proposta di regolamento del Consiglio costituisce un vero e proprio passo avanti verso la promozione dell'agriturismo. Per sostenere l'industria del turismo, gli Stati membri possono istituire un sistema di aiuti agli investimenti a favore delle aziende agricole situate nelle zone svantaggiate ⁽⁵⁾.

3. Nel perseguire le finalità specifiche della sua politica dei trasporti, in particolare la creazione di un'efficiente rete comunitaria di infrastrutture, la Commissione tiene presente la necessità di mantenere e potenziare le funzioni vitali delle comunità rurali.

A tal fine, nell'ambito di vari programmi comunitari, per circa un biennio sono stati concessi aiuti finanziari per la costruzione o il mantenimento delle strade rurali. Tali provvedimenti sono stati attuati in zone in cui risultava particolarmente necessario migliorare l'infrastruttura rurale.

4. La Commissione è del parere che tutte le varie misure finanziate dalla Comunità nell'ambito delle sue politiche in materia di reddito agricolo, di sviluppo strutturale rurale, di sviluppo regionale e di miglioramento delle comunicazioni costituiscono la base di una politica rurale, e non mancherà di presentare, a tempo debito, ulteriori proposte intese a favorire l'evoluzione ininterrotta delle strutture rurali.

⁽¹⁾ Doc. COM(83) 559 def. del 10. 10. 1983, proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

⁽²⁾ Trattato CEE, articolo 39, paragrafo 2.

⁽³⁾ Direttiva 75/268/CEE (GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio (GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1).

⁽⁵⁾ Doc. COM(83) 559 def. del 10. 10. 1983, articolo 16.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1527/84

dell'on. Jean-Pierre Abelin (PPE - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 gennaio 1985)

(85/C 176/03)

Oggetto: Regolamento comunitario «ovini»

Date le notevoli disparità esistenti fra gli allevatori europei di ovini, la normale regola della concorrenza non è più valida.

Gli ovini britannici, infatti, il cui allevamento è due volte meno costoso di quello degli ovini francesi, ricevono dalla Comunità europea sovvenzioni 221 volte superiori a quelle accordate a questi ultimi, come sottolinea l'ultima relazione della Corte dei conti.

Tale situazione di squilibrio a sfavore degli allevatori francesi, e più particolarmente di quelli del Poitou-Charentes, non può che aggravarsi se non si interviene per porvi rimedio.

Può la Commissione indicare quali misure essa intende proporre per ristabilire un giusto equilibrio fra gli stati membri?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**
(7 maggio 1985)

Il regolamento relativo alle carni ovine prevede due diversi sistemi di aiuto: quello applicabile in Gran Bretagna (premio variabile alla macellazione) è molto più oneroso di quello applicabile in Francia (regime d'intervento). Tuttavia, il sistema del «clawback», ovvero il meccanismo di recupero del premio variabile pagato in Gran Bretagna per le carni ovine esportate verso altri stati membri, costituisce un elemento importante per il funzionamento dell'organizzazione di mercato, il cui obiettivo consiste nell'uniformare il livello di sostegno dei produttori nella Comunità. Nell'esercizio dei suoi poteri di gestione del mercato, nelle sue proposte al Consiglio, nonché in sede di fissazione annuale dei prezzi, la Commissione tiene sempre presente il principio della parità di effetti delle varie misure di aiuto. Essa è inoltre consapevole della necessità di conseguire per questa organizzazione di mercato, le cui spese sono particolarmente elevate in Gran Bretagna, il miglior rapporto possibile fra costi e risultati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1539/84
dell'on. Rudolf Wedekind (PPE - D)
alla Commissione delle Comunità europee

(8 gennaio 1985)
(85/C 176/04)

Oggetto: Forniture di generi alimentari al Regno del Marocco

Può la Commissione comunicare l'entità e i costi dell'aiuto alimentare fornito al Marocco nel corso degli ultimi anni?

È la Commissione a conoscenza degli effetti negativi causati in Marocco dalle importazioni di generi alimentari?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**
(6 maggio 1985)

Nel periodo 1971-1984 il Marocco ha ricevuto aiuti alimentari normali (diretti e indiretti) e aiuti d'urgenza per un valore di circa 44,6 milioni di ECU, di cui 18,8 milioni di ECU dal 1981 in poi.

In questo periodo sono state fornite, quale aiuto alimentare, 110 817 t di cereali, 14 618 t di latte e 1 330 t di buttermilk.

Tra gli aiuti diretti, dal 1981 il Marocco ha ricevuto 17 500 t di cereali (di cui 7 500 t quale aiuto alimentare d'urgenza), 1 500 t di latte e 500 t di buttermilk. Sono stati inoltre concessi aiuti d'urgenza in contanti a favore delle popolazioni colpite dalla siccità, ripartiti come segue: 300 000 ECU nel 1982 per l'acquisto di foraggi da distribuire ai piccoli allevatori, 500 000 ECU nel 1984 a favore del programma della Lega delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa marocchina per l'acquisto e la distribuzione di generi di soccorso (olio, leguminose, ecc.) alle popolazioni delle regioni sinistrate nel 1984.

La Commissione ritiene che l'aiuto alimentare fornito al Marocco abbia contribuito ad alleviare le difficili condizioni di vita degli strati sociali meno abbienti, in particolare nelle regioni che dal 1981 sono colpite dalla siccità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1581/84
dell'on. Elise Boot (PPE - NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 gennaio 1985)
(85/C 176/05)

Oggetto: Libertà di circolazione delle merci dopo la sentenza sul vinchlozolin

Con sentenza del 18 settembre 1984, nella causa sul vinchlozolin (causa n. 94/83), la Corte di giustizia statuiva al considerando 16 che «nella misura in cui taluni insetticidi non rientrano nell'ambito della normativa comunitaria, gli stati membri possono disciplinare la presenza di residui di detti insetticidi sulle derrate alimentari in una maniera che può variare da un paese all'altro in funzione del clima, della composizione abituale dell'alimentazione oltre che dello stato di salute della popolazione».

Poiché la Corte di giustizia non ha indicato in qual modo i poteri pubblici del paese importatore debbono tenere conto, in sede legiferante, dei succitati fattori, continuano a sussistere problemi di interpretazione quali:

— Come può il paese importatore giudicare del corretto utilizzo agronomico nel paese esportatore soggetto, a sua volta, alle variazioni climatiche?

- Cosa si deve intendere per composizione abituale dell'alimentazione?
- Cosa si deve intendere per stato di salute della popolazione?

Ciò riveste uno specifico rilievo contestualmente al considerando 14 della sentenza nel quale si rileva che la competenza in materia degli stati membri viene limitata dall'ultimo periodo dell'articolo 36 del trattato CEE.

Al considerando 18 la Corte di giustizia statuisce che «le autorità dello stato membro importatore sono tenute a sottoporre a revisione il tenore massimo prescritto ove appaia loro che i motivi che hanno condotto alla sua fissazione siano stati modificati, per esempio, a seguito della scoperta di un nuovo uso di un determinato insetticida».

Siffatte condizioni sembrano postulare procedure amministrative sproporzionatamente macchinose che vanno considerate di per sé contrarie alla libertà di circolazione delle merci.

1. Come interpreta la Commissione il considerando 16 e i fattori ivi citati?
2. Conviene la Commissione che il considerando 18 va interpretato nel senso che gli stati membri sono tenuti a sottoporre a revisione il tenore massimo prescritto onde consentire l'importazione di alimenti e bevande legittimamente prodotte e commercializzate in altri stati membri, sempre che non ne risultino rischi per la salute nel paese importatore?
3. È la Commissione disposta a adoperarsi per far sì che gli stati membri non pongano in atto l'obbligo di cui al considerando 18 ricorrendo a procedure eccessivamente complicate le quali vanno di per sé considerate, per i motivi succitati, contrarie alla libertà di circolazione delle merci?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(3 maggio 1985)

La Commissione desidera anzitutto precisare che le sue interpretazioni delle sentenze della Corte di giustizia non sono in alcun modo vincolanti e che la seguente risposta ai tre quesiti formulati dall'onorevole parlamentare rappresenta semplicemente la sua opinione sull'argomento, opinione espressa subordinatamente ad altri eventuali chiarimenti sul significato della sentenza in causa che la Corte può essere chiamata a fornire.

1. Secondo la Commissione, nel considerando 16 della sentenza, la Corte si riferisce alle procedure che gli stati membri devono seguire per la fissazione del tenore massimo di residui di un determinato insetticida su o dentro un particolare prodotto alimentare.

In linea di massima, il tenore massimo corrisponde al quantitativo di residui risultante dal corretto utilizzo agronomico dell'insetticida ai fini della protezione del prodotto alimentare contro un organismo nocivo. Per stabilire che cosa debba intendersi per corretto utilizzo agronomico, le autorità competenti, tenute presenti le diverse caratteristiche delle varie regioni, devono prendere in considerazione la quantità minima di insetticida sufficiente per tenere adeguatamente sotto controllo l'organismo nocivo e le modalità del suo impiego, che devono essere tali da lasciare residui quanto più esigui possibile e accettabili dal punto di vista tossicologico. A tal fine, si terrà conto delle principali differenze di natura culturale ed ecologica esistenti tra le varie regioni, nonché dell'importanza relativa del prodotto in causa nella dieta della popolazione interessata.

La Commissione ritiene che i tre fattori menzionati dall'onorevole parlamentare debbano essere interpretati nel contesto generale della procedura sopra descritta.

2. La Commissione interpreta il considerando 18 nel senso che uno stato membro che abbia fissato un tenore massimo di residui di un determinato insetticida su o dentro un particolare prodotto alimentare, tenendo esclusivamente conto delle modalità d'impiego autorizzate nel suo territorio, è tenuto a sottoporre a revisione tale tenore massimo nel caso, ad esempio, che ciò venga richiesto da un operatore che intenda importare da un altro stato membro un prodotto in quest'ultimo legalmente commercializzato, ma contenente residui di insetticida in misura eccedente quella ammessa nello stato membro importatore. In sede di revisione, lo stato membro in causa deve tener conto degli elementi citati nella risposta al quesito n. 1 che hanno indotto l'altro stato membro a fissare, per i residui di insetticida presenti nel prodotto legalmente commercializzato nel suo territorio, un tenore massimo più elevato. Se, nel decidere di non modificare il tenore massimo di residui applicabile ai prodotti importati, uno stato membro omette di prendere obiettivamente in considerazione tutti gli elementi del caso, la Commissione ritiene che tale decisione possa essere contestata in quanto eccessiva rispetto alle misure restrittive consentite dall'articolo 36 del trattato CEE.
3. La Commissione continuerà a vigilare affinché, in questo come in altri campi, i divieti o le restrizioni imposti dagli stati membri e rientranti nella sfera di applicazione dell'articolo 36 non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata agli scambi intracomunitari a motivo di procedure amministrative esageratamente complesse.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1711/84**dell'on. Benjamin Visser (S - NL)****alla Commissione delle Comunità europee***(24 gennaio 1985)**(85/C 176/06)***Oggetto:** Regolamentazione in materia di accesso al mercato nel settore della navigazione interna

1. La Commissione rammenta il paragrafo della risoluzione Fuchs ⁽¹⁾ in cui si sostiene la necessità di regole comunitarie uniformi in merito all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile?
2. La Commissione rammenta il paragrafo della risoluzione Albers ⁽²⁾ in cui si chiede alla Commissione di esaminare le prospettive di una regolamentazione comunitaria in materia di accesso al mercato nel settore della navigazione interna?
3. La Commissione può precisare cosa abbia fatto finora e cosa intenda fare per raggiungere una regolamentazione comunitaria in materia di accesso al mercato? Nel caso in cui la Commissione non abbia ancora fatto nulla, quali sono i motivi di questo mancato intervento?

⁽¹⁾ PE 57.344/def. del 7. 5. 1979.⁽²⁾ GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 8.**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione***(24 aprile 1985)*

1. In materia di accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile, la Commissione ha dato seguito alla risoluzione del Parlamento europeo, del 21 maggio 1984, modificando conformemente la sua proposta di direttiva del Consiglio del 2 dicembre 1983 ⁽¹⁾. Tale modifica è stata presentata al Consiglio il 19 luglio 1984 ⁽²⁾.
2. Per quanto riguarda l'accesso al mercato, la Commissione ha appena adottato e presentato al Consiglio una proposta di regolamento che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione del Reno ai battelli adibiti alla navigazione del Reno ⁽³⁾, vale a dire quelli per i quali esiste un «legame reale» con uno stato renano o con uno stato membro della CEE. Tale proposta intende assicurare l'applicazione nella Comunità del protocollo aggiuntivo n. 2 di detta convenzione.

Quanto al problema generale dell'accesso al mercato dei trasporti per via navigabile, la Commissione può soltanto confermare le dichiarazioni fatte in proposito dal suo rappresentante davanti al Parlamento europeo durante la discussione della risoluzione relativa al risanamento della navigazione interna ⁽⁴⁾, adottata da quest'ultimo il 21 maggio 1984, su proposta dell'onorevole Albers. In tale dichiara-

zione si ricordava la posizione costante della Commissione, espressa sia nella sua comunicazione del 9 febbraio 1983 «verso una politica comune dei trasporti - trasporti terrestri» ⁽⁵⁾, sia nella sua proposta di decisione, del 9 ottobre 1983 ⁽⁶⁾, relativa a un'azione comune degli stati membri nell'ambito della commissione centrale per la navigazione del Reno riguardante l'eccesso di capacità strutturale delle flotte renane, espressamente citata nella risoluzione sopra indicata del 21 maggio 1984.

In questi documenti, la Commissione ha sottolineato che non vi è motivo di disciplinare ulteriormente l'accesso al mercato dei trasporti per via navigabile; questa posizione risponde del resto ai principi fondamentali del trattato CEE.

3. Inoltre la Commissione prosegue i lavori con gli ambienti interessati, al fine di elaborare soluzioni concrete, conformemente alla concezione esposta nella succitata comunicazione del 9 febbraio 1983, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei trasporti internazionali per via navigabile ad ovest del Reno.

⁽¹⁾ GU n. C 351 del 24. 12. 1983, pag. 5.⁽²⁾ GU n. C 214 del 14. 8. 1984, pag. 10.⁽³⁾ Doc. COM(85) 10 def.⁽⁴⁾ GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 10.⁽⁵⁾ Doc. COM(83) 58 def.⁽⁶⁾ Doc. COM(83) 582 def.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1768/84****dell'on. Anne-Marie Lizin (S - B)****alla Commissione delle Comunità europee***(29 gennaio 1985)**(85/C 176/07)***Oggetto:** Settore delle lamiere galvanizzate

Può la Commissione far conoscere la sua attuale analisi per quanto concerne il settore delle lamiere galvanizzate, paese per paese, in particolare dal punto di vista delle sovraccapacità di produzione?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione***(7 maggio 1985)*

In considerazione del grande numero di progetti d'investimento in merito ai quali la Commissione è stata consultata nel corso degli ultimi tre anni essa ha proceduto ad un'analisi dell'evoluzione del fabbisogno di lamiere rivestite nella Comunità. I risultati dello studio sono stati ampiamente discussi con le imprese e i governi degli stati membri.

Nel corso delle discussioni sono stati ribaditi i rischi di squilibrio grave e duraturo sul mercato delle lamiere rivestite qualora tutti i progetti d'investimento presentati alla Commissione fossero stati realizzati.

Pertanto, la Commissione ha deciso di pronunciarsi favorevolmente, conformemente all'articolo 54 del trattato CEECA, in merito ai nuovi progetti d'investimento soltanto in caso di compensazione integrale nella stessa categoria di prodotti. In base a tale criterio, nel novembre 1984 la Commissione ha espresso una serie di pareri favorevole sugli investimenti connessi ad adeguate compensazioni e si è pronunciata invece sfavorevolmente in merito a progetti d'investimento non compensati ⁽¹⁾.

In tale contesto, considerato il fabbisogno stimato e gli impianti esistenti, ivi compresi quelli ai quali è stato concesso un parere favorevole della Commissione, le percentuali di utilizzazione futura e sino al 1990 dovrebbero essere fissate ad una media comunitaria del 72 % circa per le lamiere stagnate e per il «tin-free steel», e al 75 % per le lamiere zincate.

La Commissione ha effettuato l'analisi a livello comunitario e pertanto non può precisare le percentuali d'utilizzazione per singoli paesi.

⁽¹⁾ GU n. C 41 del 13. 2. 1985, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1806/84

dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz (ARC - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1985)

(85/C 176/08)

Oggetto: Violazione dell'accordo Ramsar

L'Austria è in procinto di violare l'accordo Ramsar. Per costruire una centrale elettrica debbono essere sacrificati 8 000 ha di bosco lungo le rive del Danubio. Il bosco in questione è unico in Europa e fa parte degli ultimi boschi intatti che dipendono dalle piene.

1. Anche la Commissione ritiene necessario che l'accordo Ramsar venga rispettato?
2. Quali passi può intraprendere la Commissione onde poter avere influenza sulla decisione del governo austriaco?
3. Intende la Commissione tentare di esercitare tale influenza?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(3 maggio 1985)

1. La Commissione considera la convenzione di Ramsar uno dei principali strumenti internazionali per la protezione delle zone umide. Ritiene perciò che il rispetto della suddetta convenzione sia essenziale per la tutela delle zone umide ancora esistenti e spesso in grave pericolo, particolarmente in Europa.

2. Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare è già stato dibattuto nel corso della terza riunione del comitato permanente previsto dalla convenzione di Berna sulla tutela della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, svoltasi nel dicembre 1984. Sia la Comunità, sia l'Austria sono parti contraenti della convenzione.

In tale occasione il delegato austriaco ha comunicato al comitato che i lavori nella zona in questione erano stati sospesi. Il comitato non ha ancora espresso un parere in proposito. Il segretariato della convenzione verrà tenuto al corrente dell'evolversi della situazione ed intende riprendere l'esame del problema nel corso della prossima riunione del comitato permanente, prevista per la fine di novembre o l'inizio di dicembre del 1985.

3. La Commissione, consapevole dell'importanza che riveste la questione sollevata dall'onorevole parlamentare, ha riproposto il problema nel corso di una riunione informativa che ha avuto con l'Austria nel novembre 1984 nel quadro dello scambio di lettere in materia di ambiente. Nell'occasione ha precisato alle autorità austriache la sua posizione in merito.

La Commissione intende seguire gli sviluppi della vicenda in seno alle competenti organizzazioni internazionali, ai cui lavori essa partecipa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1814/84

dell'on. Madron Richard Seligman (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1985)

(85/C 176/09)

Oggetto: Effetti dell'ampliamento della CEE sulle industrie spagnole agricole e dell'alimentazione

1. Riceverà la Spagna la stessa assistenza dell'Italia meridionale per l'ammodernamento della sua agricoltura?
2. Nel caso positivo, per quali settori verranno concessi aiuti? Per esempio verranno concessi per la produzione del latte?
3. Verranno imposti contingenti restrittivi sulla produzione spagnola di latte? Nel caso positivo, a quale livello tenuto conto dell'attuale autosufficienza?
4. Si imporranno contingenti di produzione sulle mele, sugli agrumi e sui pomodori?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(3 maggio 1985)

- 1 e 2. Durante i negoziati di adesione in corso, la Comunità ha proposto che la politica comunitaria delle

strutture agrarie venga applicata in Spagna fin dall'entrata in vigore dell'atto di adesione. In tal modo, a partire da questa data le misure socio-strutturali orizzontali sarebbero automaticamente applicabili in Spagna, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti di quelle stabilite per la Comunità nella sua composizione attuale.

3 e 4. Inoltre, la Comunità ha proposto che le varie discipline di produzione e misure di corresponsabilità dei produttori (limiti di garanzia, contingenti, ecc.) previste dalla politica agraria comune si applichino anche alla Spagna sin dall'entrata in vigore dell'atto di adesione.

Non si sono ancora definitivamente fissate le modalità concrete per l'adozione, da parte della Spagna, della normativa comunitaria, ma le discussioni proseguono attivamente nell'ambito della conferenza di negoziato con questo paese.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1821/84

dell'on. Raphael Chanterie (PPE - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 febbraio 1985)
(85/C 176/10)

Oggetto: Incidenze dell'inquinamento transfrontaliero sulla qualità delle acque della Schelda superiore dalla frontiera francese fino a Gand

Da studi scientifici risulta che la Schelda denota un forte grado di inquinamento prima del suo ingresso in Belgio. Le fonti inquinanti sono pressoché tutte ubicate in Francia (acque di scarico domestiche di Cambrai, Denain, Condé e Valenciennes) e in minor misura nell'area industriale di Terte e La Louvière. Un affluente della Schelda superiore, lo Spiere, è notevolmente inquinato da scarichi domestici e industriali transfrontalieri (tessile, concerie, fonderie, fertilizzanti) provenienti dalla Francia (Roubaix-Tourcoing). Invero si potrebbe ritenere che l'inquinamento della Schelda tra la frontiera francese e Gand scomparirebbe per autodepurazione ove questa capacità autodepurante non venisse perlopiù neutralizzata dal sovraccarico e dalle incidenze tossiche risultanti dalle predette fonti inquinanti transfrontaliere. Le spese e gli investimenti a tutt'oggi effettuati per la depurazione delle acque reflue in detta regione può essere considerata come uno spreco di risorse.

1. Qual è la posizione della Commissione in ordine all'inquinamento transfrontaliero delle acque?
2. Potrebbe la Commissione far sapere quali provvedimenti abbia già adottato lo stato membro Francia per porre rimedio a detto inquinamento?
3. Quali sono le proposte della Commissione per promuovere un'impostazione europea di questa problematica soprannazionale per eccellenza?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(30 aprile 1985)

1. La Commissione è al corrente dei problemi d'inquinamento che interessano le acque della Schelda e di cui a suo avviso sono responsabili sia la Francia che il Belgio. La Commissione è pure al corrente del fatto che una commissione franco-belga costituita da molti anni e incaricata di risolvere questo problema, non si è più riunita dal 1977 e che di conseguenza qualsiasi negoziato bilaterale, inteso a trovare una soluzione appropriata, è attualmente sospeso.

2. Per quanto concerne la responsabilità della Commissione e gli strumenti di cui essa dispone per affrontare questo problema, conviene ricordare che:

- a) nel caso di scarichi di sostanze pericolose l'applicazione della direttiva 76/464/CEE, del 4 maggio 1976⁽¹⁾, nonché delle direttive che ne derivano (attualmente riguardanti gli scarichi contenenti mercurio, cadmio e HCH) comporterà una riduzione dell'inquinamento dei corsi d'acqua nazionali e avrà di conseguenza un impatto anche sulle acque che attraversano le frontiere. In virtù di tali disposizioni gli stati membri devono non soltanto rispettare le norme di emissione fissate per le sostanze dell'elenco I, ma presentare pure dei programmi di riduzione dell'inquinamento provocato dalle sostanze dell'elenco II;
- b) la Comunità ha adottato più direttive che prendono in considerazione la qualità delle acque in funzione del loro uso specifico. Ciascuno stato membro designa i corsi d'acqua o la parte di essi, cui si applicano tali obiettivi di qualità. Nel caso di acque di superficie che attraversano o costituiscono la frontiera tra stati membri, le direttive comunitarie prevedono una consultazione preventiva al fine di definire degli obiettivi comuni di qualità. La Commissione può partecipare a tali negoziati.

3. Potrà essere disponibile un nuovo strumento, quando i negoziati attualmente in corso in sede di Consiglio d'Europa si concluderanno con la firma della convenzione europea per la protezione dei corsi d'acqua internazionali contro l'inquinamento. La Comunità, in quanto firmataria di detta convenzione, potrà in effetti partecipare attivamente ai lavori delle commissioni internazionali, di cui è prevista la costituzione nell'ambito di tale convenzione.

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1822/84

dell'on. Raphael Chanterie (PPE - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 febbraio 1985)
(85/C 176/11)

Oggetto: Rete integrata di telecomunicazione

Onde portare a pieno sviluppo il suo potenziale, l'apparato economico europeo deve poter disporre di eccellenti collega-

menti fra i sistemi nazionali di trasporto, con specifico riferimento al trasporto su gomma e su rotaia, oltre che di reti di telecomunicazioni ben connesse fra di loro. Pertanto la Comunità dovrebbe ventilare la messa a punto di una rete integrata di telecomunicazioni di grandi capacità facendo ricorso alle tecnologie disponibili digitali e ottiche. La Commissione sta predisponendo un programma nel medio-lungo termine di progetti infrastrutturali europei per i trasporti e le telecomunicazioni.

1. Potrebbe la Commissione fare il punto di detto programma?
2. Qual è l'aliquota belga e in particolare fiamminga in detto programma?
3. Quale sarà la data di avvio del predetto programma?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(10 maggio 1985)

Attualmente la Commissione, nell'interesse di tutta la Comunità, sta attuando una politica delle telecomunicazioni che si propone tre obiettivi:

- mettere a disposizione degli utenti, alle migliori condizioni di costo e di tempi, le attrezzature e i servizi necessari per garantire un opportuno livello di competitività;
- stimolare la produzione europea di attrezzature e servizi di telecomunicazioni per creare le condizioni che permettano all'industria comunitaria di mantenere la propria posizione di forza sul mercato europeo di conservare il suo posto di primo esportatore mondiale;
- permettere agli enti di rispondere alle migliori condizioni e con i minimi rischi alle sfide tecnologiche industriali di fronte a cui si troveranno.

Primo obiettivo è proprio quello che è oggetto d'interesse dell'onorevole parlamentare. Le azioni, attualmente in corso e in preparazione nel quadro di tale politica comunitaria delle telecomunicazioni, con l'aiuto del gruppo degli alti funzionari delle telecomunicazioni, istituito dal Consiglio nel novembre 1983, possono articolarsi in 4 categorie:

Sviluppo e stimolo di un mercato comunitario delle telecomunicazioni

In tale settore la Commissione ha lanciato un'azione in materia di norme e di omologazione dei terminali che, per tappe successive, dovrebbe portare al reciproco riconoscimento dell'approvazione dei terminali da parte degli stati membri della Comunità. Possimamente verrà inviata una proposta di decisione in materia al Consiglio. D'altronde la Commissione sorveglia l'attuazione delle raccomandazioni 84/549/CEE e 84/550/CEE ⁽¹⁾ approvate dal Consiglio il

12 dicembre 1984 e che si riferiscono all'armonizzazione dei servizi di telecomunicazioni e a una prima fase di apertura del mercato delle operazioni di rete.

Determinazione di obiettivi comuni per lo sviluppo delle telecomunicazioni nella Comunità

In seno ad un gruppo di esperti nazionali, il gruppo «Analisi e previsioni», è iniziata una concertazione sugli obiettivi comuni: i primi lavori vertono sulle reti numeriche e sulla integrazione di servizi. D'altronde, con l'obiettivo di concretizzare la convergenza delle strategie nazionali, sono allo studio tre grandi progetti di interesse comune:

- la realizzazione dei collegamenti di videotelecomunicazioni tra responsabili politici nella Comunità;
- lo sviluppo delle principali arterie transnazionali di una rete di comunicazioni a larga banda;
- il sistema di seconda generazione di telefonia cellulare mobile.

Padronanza delle tecnologie di base

I fabbisogni di sviluppo tecnologico, che devono essere soddisfatti per la messa in opera dei sistemi avanzati di telecomunicazioni nella Comunità, sono stati repertoriati e si sta preparando un programma di ricerca e sviluppo (RACE: Research on Advanced Communication in Europe). In un prossimo avvenire verrà inviata al Consiglio una proposta per una fase di definizione di un anno.

Azioni a carattere regionale

Si sta attualmente realizzando uno studio per identificare le azioni che, con il sostegno della panoplia finanziaria comunitaria, permetteranno alle regioni meno favorite della Comunità di trarre il massimo vantaggio dalle tecnologie avanzate delle telecomunicazioni.

Per quel che riguarda il settore dei trasporti, su cui verte anche l'interrogazione dell'onorevole parlamentare, è opportuno ricordare che, nel dicembre 1984, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una comunicazione sull'orientamento della politica a medio termine in materia di infrastruttura di trasporti ⁽²⁾. Il Consiglio si propone di esaminare tale comunicazione nella seduta del 23 maggio prossimo.

La presentazione di un programma preciso, che tenga conto degli orientamenti prescelti dal Consiglio, è prevista solo ulteriormente. Tale programma dovrebbe riferirsi all'insieme del territorio della Comunità laddove l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto presenti un interesse comunitario.

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49 e 51.

⁽²⁾ Doc. COM(84) 709 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1831/84

dell'on. Bouke Beumer (PPE - NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 febbraio 1985)
(85/C 176/12)

Oggetto: Prezzo dei medicinali nei Paesi Bassi e in Belgio

1. La Commissione è informata circa l'inchiesta condotta dalla commissione per l'industria e il commercio del Benelux dalla quale è risultato che un gran numero di medicinali di uso comune ed identici vengono venduti nei Paesi Bassi a un prezzo che, calcolato sulla base del prezzo all'uscita dalla fabbrica/importatore, risulta superiore di circa il 46 % al prezzo di vendita praticato in Belgio?
2. La Commissione sa che si tratta in gran parte di medicinali provenienti dagli stati membri?
3. In qual misura la Commissione condivide l'opinione del sig. Van der Reijden, ministro del benessere, della sanità e degli affari culturali dei Paesi Bassi, secondo cui sul mercato olandese dei medicinali non esisterebbe un fattore di compensazione nei confronti dell'industria e del commercio dei prodotti farmaceutici?
4. La Commissione ritiene necessarie a livello europeo una maggiore trasparenza nel prezzo dei medicinali?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(24 aprile 1985)**

1. Sì. La Commissione già da qualche tempo si è occupata degli scarti di prezzo dei medicinali fra gli stati membri. Va notato comunque che in diversi stati membri esistono severi sistemi di controllo dei prezzi per i medicinali. La Commissione ritiene alcuni aspetti del sistema belga contrari all'articolo 30 del trattato CEE ed ha inviato un parere motivato al Belgio sulla base dell'articolo 169 del trattato CEE.
2. Sì.
3. La giurisdizione comunitaria lascia agli stati membri la possibilità di ricorrere a diversi metodi di intervento volti a influenzare i livelli di prezzo nel settore farmaceutico qualora un intervento di questo tipo sia ritenuto necessario.
4. Nella causa Duphar⁽¹⁾, la Corte di giustizia ha sottolineato che si devono adottare misure nazionali sulla base di criteri oggettivi e controllabili al fine di ridurre la spesa pubblica per i medicinali. La Commissione sta esaminando se le procedure nazionali siano abbastanza trasparenti conformemente alle condizioni precisate dalla Corte.

⁽¹⁾ Causa 238/82, sentenza del 7. 2. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1834/84

dell'on. Jan Klinkenborg (S - D)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 febbraio 1985)
(85/C 176/13)

Oggetto: Aiuto alla regione Frisia orientale nella Repubblica federale tedesca

Per il perdurare della crisi strutturale dell'industria cantieristica tedesca nonché del declino dovuto a motivi congiunturali del settore della costruzione, la regione Frisia Orientale si trova in una situazione di degrado economico di eccezionale gravità. Sintomatiche di tali difficoltà economiche sono le cifre relative al tasso di disoccupazione superiore alla media. Si prevede che in questo semestre invernale la disoccupazione raggiungerà il 30 %. Chiedo pertanto alla Commissione:

1. A quali fondi CE è possibile ricorrere, unitamente ai fondi federali e regionali, per procedere a una ristrutturazione del settore in questione e all'insediamento di nuove industrie, in modo da creare nuovi posti di lavoro ed assicurare quelli già esistenti?
2. a) Le autorità tedesche, ed in particolare le autorità governative del Land Bassa Sassonia e del governo federale, hanno finora presentato richieste o proposto progetti suscettibili di ricevere contributi, al fine di rendere più tollerabili per i lavoratori le difficoltà connesse alla ristrutturazione?
b) In caso di risposta affermativa qual è l'ammontare dei contributi che la Comunità europea ha concesso a tali richieste?
3. La Commissione è disposta ad avvalersi di un incaricato o di un consulente per l'area tedesco-settentrionale? Attraverso un'adeguata consulenza rivolta sia alle istanze statali sia ai privati circa le possibili forme comunitarie di aiuto strutturale e di adattamento, si potrebbe infatti realizzare una maggiore trasparenza ed efficacia e quindi un concreto aiuto alle persone interessate.

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(3 maggio 1985)**

1. In linea di massima è possibile concedere contributi per la ristrutturazione dell'industria cantieristica o per l'insediamento di nuove industrie nelle regioni colpite dalla crisi della costruzione navale; si può ricorrere a tal fine ai prestiti del Fondo europeo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Nuovo strumento comunitario (NSC), oltre che agli eventuali prestiti CECA di cui all'articolo 56 del trattato CECA. Anche gli incentivi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) (sezione orientamento), da destinare alla costruzione e all'ammodernamento di pesche-

recci, nonché ad investimenti nel settore della commercializzazione e trasformazione dei generi alimentari, potrebbero contribuire ad alleviare i problemi delle regioni colpite. Ciascuno degli strumenti summenzionati interviene secondo le proprie norme e procedure.

Nel corso degli anni la Commissione ha ricevuto da parte delle autorità tedesche varie richieste d'intervento a favore della regione di cui trattasi, ed ha disposto la concessione di incentivi provenienti dai vari fondi comunitari.

2. Dalla sua creazione, nel 1975, il FESR ha concesso, a favore della stessa regione, contributi per un ammontare di 6 334 946 DM, permettendo così il mantenimento o la creazione di 484 posti di lavoro ⁽¹⁾.

Per quanto concerne il Fondo sociale, le richieste di contributi sono generalmente raggruppate per regione o per paese, cosicché non è possibile precisare i fondi specificamente destinati ai lavoratori della cantieristica navale e alle regioni in cui quest'ultima è ubicata.

La BEI e l'NSC non hanno concesso, negli anni scorsi, alcun prestito a favore della costruzione navale nella Bassa Sassonia, visto che non sono state presentate richieste esplicite di prestito.

3. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio ⁽²⁾, del 19 giugno 1984, che disciplina le attività del FESR a decorrere dal 1° gennaio 1985, è possibile promuovere la creazione di servizi, soprattutto a beneficio delle piccole e medie imprese, onde stimolare l'utilizzazione del potenziale di sviluppo endogeno delle regioni mediante la creazione di nuove attività economiche (articolo 15). Ciò presuppone che le autorità nazionali siano disposte a sostenere 45 - 50 % dei costi e che lo stato membro interessato trasmetta alla Commissione la relativa richiesta di contributi FESR.

Per il momento la Commissione non ha l'intenzione di assumere consulenti o delegati per le regioni colpite da ristrutturazione settoriale e da recessione economica.

⁽¹⁾ Kreise Aurich, Emden und Leer.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 5. 1984, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1854/84

dell'on. George Cryer (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1985)

(85/C 176/14)

Oggetto: Aiuto alimentare nel 1985

Qual è la quantità di aiuti alimentari che la Commissione prevede di inviare all'Etiopia nel 1985? Ci sarà un aumento o

una diminuzione rispetto all'aiuto fornito nel 1983 e nel 1984?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(23 aprile 1985)

Il volume minimo di aiuto che la Commissione intende fornire in questa fase all'Etiopia, nel quadro del piano di Dublino, ammonta a circa 200 000 t di cereali o di equivalente cereali per il periodo dicembre 1984 - fine 1985. A questo quantitativo si aggiungeranno le forniture degli stati membri (a tutt'oggi si prevedono 107 000 t).

Questi quantitativi sono sensibilmente superiori alle consegne effettuate dalla Commissione nel 1984 (126 000 t di cereali) e nel 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1884/84

dell'on. Terence Pitt (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1985)

(85/C 176/15)

Oggetto: Avallo della Commissione all'impiego di marittimi non europei sulle navi mercantili degli stati membri della CE

Può la Commissione spiegare come si possa conciliare l'avallo da essa dato all'impiego di marittimi non europei sulle navi mercantili degli stati membri della CE con quanto previsto dagli articoli 117, 118 e 119 del trattato CEE?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(2 maggio 1985)

La Commissione ha approvato di recente una comunicazione e proposte al Consiglio in materia di politica dei trasporti marittimi ⁽¹⁾. Tale documento rappresenta un'analisi dei problemi presenti nel settore e suggerisce alcune soluzioni. Esso non fornisce assolutamente alcun appoggio all'impiego di marittimi non europei sulle navi mercantili degli stati membri. In vero, l'onorevole parlamentare è pregato di riferirsi al paragrafo 44 della comunicazione stessa che tratta specificamente della questione dell'impiego di cittadini comunitari ed extracomunitari.

⁽¹⁾ Doc. COM(85) 90 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1923/84

dell'on. Gordon Adam (S-GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(11 febbraio 1985)

(85/C 176/16)

Oggetto: Industria cantieristica comunitaria

Quali proposte intende avanzare la Commissione per agevolare il credito al fine di incentivare la costruzione di navi mercantili nei cantieri comunitari?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(8 maggio 1985)

La Commissione si è già pronunciata su questo punto nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1951/83 dell'on. Quin ⁽¹⁾. La Commissione non dispone per il momento di nuovi elementi.

⁽¹⁾ GU n. C 188 del 16. 7. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1941/84

dell'on. Pieter Dankert (S-NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(11 febbraio 1985)

(85/C 176/17)

Oggetto: Nomina e numero minimo di membri che compongono la Commissione

Gli articoli 10 e 12 del trattato di fusione forniscono una serie di disposizioni relativamente alla nomina e al numero minimo dei membri che compongono la Commissione. Si stabilisce per esempio che:

«La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno stato membro . . .»

e:

«L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.»

e:

«Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 13, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.»

Dato che uno stato membro (la Francia) non è stato rappresentato in seno alla Commissione per un mese — i sig. Ortoli e Pisani hanno lasciato tale istituzione rispettivamente il 26 ottobre e il 3 dicembre 1984 — si invita la Commissione a rispondere alle seguenti domande:

1. Ritiene la Commissione che le decisioni da essa adottate nel periodo 3 dicembre 1984 — 6 gennaio 1985 possano avere valore giuridico?

2. In caso di risposta affermativa alla prima domanda, può la Commissione allora indicare in che modo interpreti l'articolo 10, paragrafo 1, capoverso 4?
3. In caso di risposta negativa alla prima domanda, può la Commissione allora indicare quali conseguenze se ne debbano trarre?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(30 aprile 1985)

La Commissione tiene innanzitutto a precisare che i membri della Commissione non sono rappresentanti degli stati membri ma semplicemente personalità che hanno la nazionalità di questi ultimi.

La regola generale per la composizione della Commissione è costituita dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee: la Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno stato membro senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso stato sia superiore a due. Nel caso in cui le funzioni di membri della Commissione cessino nel corso del mandato, l'articolo 12 dello stesso trattato contiene regole specifiche che consentono al Consiglio di decidere anche di non procedere alla sostituzione per la restante durata del mandato. È in forza di tale articolo che il Consiglio ha deliberato nei casi menzionati dall'onorevole parlamentare.

Dato che la sua composizione è stata costantemente conforme alle norme in vigore, la Commissione ha potuto esercitare pienamente le sue funzioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1961/84

dell'on. Anne-Marie Lizin (S-B)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 febbraio 1985)

(85/C 176/18)

Oggetto: Investimenti della società Boch (La Louvière)

La Commissione è stata certamente informata dalla stampa della liquidazione di una delle più antiche imprese della regione del centro, la società Boch.

L'azione avviata dalla Commissione europea contro la presa di partecipazione da parte della Société régionale d'investissement de Wallonie ha svolto un ruolo non irrilevante in questa decisione, la quale, oltre che spese di copertura del passivo sociale sfioranti i 700 milioni di FB, comporta la perdita di tutte le quote anteriori di capitali.

Su 585 regioni d'Europa, la Commissione aveva classificato in 41ª posizione questo distretto. La succitata liquidazione segna un momento culminante di estrema gravità per detta regione.

Quali iniziative intende promuovere la Commissione per ovviare a un siffatto degrado, in termini d'azione, del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'apertura della società Boch II, oltreché ai fini di una ripresa delle attività in taluni settori?

**Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione**

(6 maggio 1985)

La Commissione di fatto è stata informata della liquidazione volontaria della società Boch SA.

In apparenza la decisione è motivata dall'indebitamento accumulato dall'impresa, comprese le somme dovute alla previdenza sociale, nonostante due interventi illegittimi di aiuto dello stato per 475 milioni di FB e 83 milioni di FB concessi all'impresa nel 1981 e nel 1983, aiuti che la Commissione ha chiesto di revocare con le decisioni del 16 febbraio 1983 e del 24 ottobre 1984, al pari di un terzo aiuto di 295,3 milioni di FB per il quale la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

Finora la Commissione non ha ricevuto notifica di un nuovo progetto di aiuto deciso dall'esecutivo vallone.

In conformità del regolamento (CEE) n. 1787/84, del 19 giugno 1984 ⁽¹⁾, relativo al FESR, spetta agli stati membri presentare le domande di contributo alla Commissione, la quale è disposta a esaminare accuratamente qualsiasi richiesta d'intervento eventualmente presentata dal Belgio a favore della società Boch II.

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1984.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1966/84
dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz (ARC - D)
alla Commissione delle Comunità europee**

(13 febbraio 1985)

(85/C 176/19)

Oggetto: Latte al fluoro destinato alle scuole

1. È vero che la CE concede ora sovvenzioni finanziarie per la vendita agli istituti scolastici di latte contenente fluoro?
2. Risulta tale misura dettata da considerazioni di ordine sanitario oppure economico?
3. Sono noti alla Commissione gli effetti negativi dei trattamenti profilattici a base di fluoro? È stato tale rischio affrontato scientemente?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(3 maggio 1985)

1. Con il regolamento (CEE) n. 237/85 del 30 gennaio 1985 ⁽¹⁾, che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/83 del 28 luglio 1983 ⁽²⁾, la Commissione ha recentemente deciso di autorizzare l'aggiunta di fluoro al latte e allo iogurt interi o semiscremati contenenti determinati ingredienti quali zucchero, cacao, ecc., ceduti a prezzo ridotto agli allievi delle scuole.
2. Le misure in questione sono state adottate tenendo conto dell'effetto benefico che il fluoro esercita sui tessuti dentali dei giovani, a condizione che ne venga aggiunta una dose massima di 5 g per 1 000 kg di latte o di iogurt.
3. Dalle informazioni scientifiche particolarmente attendibili di cui dispongono i servizi della Commissione risulta che i quantitativi di fluoro in causa non comportano rischi per la salute umana. Il dosaggio è stato infatti stabilito in modo da garantire un vasto margine di sicurezza, rispetto al limite (quantità minima) oltre il quale possono manifestarsi effetti fisiologici negativi.

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 75.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1981/84

**dell'on. Francis Wurtz (COM - F)
alla Commissione delle Comunità europee**

(13 febbraio 1985)

(85/C 176/20)

Oggetto: Aiuto all'utilizzazione dell'informatica da parte degli stati ACP

La Commissione europea può indicare se siano già stati effettuati degli studi o su sua richiesta o a richiesta degli ACP sull'introduzione dell'informatica in questi stati?

Sono previste linee di bilancio a tal fine?

Quali sono eventualmente i progetti in corso di attuazione in questo settore?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(8 maggio 1985)

Nel 1984 è stato eseguito, su iniziativa della Commissione, uno studio dal titolo «Quale informatica per quale sviluppo?». Questo lavoro, concernente l'insieme dei paesi in via di sviluppo e non i soli ACP, intende determinare:

- il contributo che le tecnologie informatiche possono dare alla soluzione dei più assillanti problemi dei PVS, nonché il tipo di tecnologia più indicato;
- gli effetti (positivi e negativi) che il ricorso a tali tecnologie può generare sul piano dello sviluppo economico e socio-culturale;
- il ruolo che l'Europa può svolgere per favorire l'adeguato impiego di queste tecnologie nei PVS.

Questo studio è stato cofinanziato con stanziamenti previsti dalle voci 942 e 7350 della sezione III/B del bilancio generale delle Comunità europee.

Alcuni progetti specifici concernenti questa materia, finanziati con fondi delle convenzioni di Lomé, sono già stati realizzati o sono in fase d'esecuzione. Quali esempi si possono citare:

- il cofinanziamento (in fase d'esecuzione) del progetto SYDONIA (Sistema d'informatizzazione delle dichiarazioni in dogana negli stati membri della CEDEAO — Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale): realizzazione a livello nazionale nel Togo, ed eventualmente in altri stati ACP che ne avanzino richiesta;
- Benin: impianti di elaborazione dati per l'EBC — Inchiesta bilancio/consumi (finanziato);
- Giamaica: informatizzazione dell'amministrazione fiscale — attrezzatura e assistenza tecnica (finanziato);
- definizione del contenuto di un corso per la formazione di specialisti in informatica dei PVS (finanziato);
- partecipazione al finanziamento dello IAI (Istituto africano d'informatica) a Libreville, Gabon (finanziato);
- corso d'introduzione alla microinformatica per i funzionari dei servizi statistici dei paesi dell'Oceano Indiano (finanziato);
- fornitura di impianti di elaborazione dati nell'ambito di vari progetti — ad esempio: Niger, università delle Indie occidentali, ecc. — (finanziato);
- fase sperimentale per lo studio di fattibilità concernente l'accesso degli ACP a EURONET-Diane (in fase di realizzazione).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1982/84

dell'on. Dario Antoniozzi (PPE — I)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 febbraio 1985)

(85/C 176/21)

Oggetto: Fondi comunitari

In occasione della riunione tenuta il 27 novembre dinanzi alla commissione politica del Parlamento europeo il presidente designato signor Delors ha sostenuto l'interessante tesi che i fondi comunitari (politica regionale, sociale, agricola, ecc.) dovranno essere utilizzati con finalità strutturali per progetti generali a favore delle aree regionali meno avanzate.

Con riferimento a tale comunicazione la Commissione ritiene di poter avere adeguati colloqui con i rappresentanti di tali aree per predisporre i programmi intesi a modificare e migliorare i programmi di interventi secondo questa nuova interessante strategia?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione

(7 maggio 1985)

La Commissione conferma che uno degli obiettivi da essa perseguiti risiede in un più efficace impiego dei fondi strutturali. Essa intende pertanto proporre ulteriori miglioramenti dei regolamenti del Consiglio che disciplinano tali fondi. I fondi strutturali devono fungere sempre più da veri e propri strumenti di sviluppo e di ammodernamento strutturale al servizio delle regioni e delle zone che devono affrontare gravi problemi in fatto di adeguamento e sviluppo, in modo che possano integrarsi meglio nel contesto europeo.

Nell'ambito della politica regionale, il nuovo regolamento del FESR ⁽¹⁾ apporta importanti innovazioni. Esso prevede, ad esempio, un meccanismo destinato a favorire l'impiego congiunto di più strumenti finanziari aventi finalità strutturali in zone circoscritte e caratterizzate da problemi particolarmente gravi. Inoltre, la Commissione è disposta ad incontrarsi con le autorità regionali o locali per predisporre ed attuare programmi d'intervento del Fondo regionale, beninteso nel rispetto delle competenze interne degli stati membri interessati.

Un altro esempio di miglioramento è da ravvisarsi nell'aggiornamento della proposta relativa ai programmi mediterranei integrati, le cui modalità di esecuzione rivedute sono state presentate recentemente all'esame del Parlamento europeo. Tra queste nuove modalità fa spicco la proposta di cofinanziamento dei programmi integrati, predisposti per singole zone geografiche, mediante risorse dei Fondi strutturali integrati da finanziamenti supplementari a livello comunitario. In questo stesso contesto, la Commissione propone che uno dei criteri che dovrà presiedere alla concessione dei contributi comunitari sia da ravvisarsi nella qualità del dispositivo di coordinamento e di ristrutturazione delle iniziative locali. Essa si adopererà affinché, di concerto con le autorità regionali responsabili o con gli organi a tal fine designati dagli stati membri, non sopravvenga alcuna soluzione di continuità nell'esecuzione dei programmi.

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1983/84

dell'on. Louis Eyraud (S — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 febbraio 1985)

(85/C 176/22)

Oggetto: Grano proveniente da paesi terzi

È in grado la Commissione di confermare la notizia secondo cui determinati quantitativi di grano proveniente dai paesi

terzi sarebbero sottoposti a macinazione a bordo del cargo durante il trasporto, per essere sdoganati a dazio ridotto o nullo in taluni porti della Comunità?

Se l'informazione è esatta, è disposta la Commissione a procedere contro gli autori della frode dinanzi alla Corte di giustizia?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(3 maggio 1985)**

Finora, alla Commissione non risulta che si verifichino fatti analoghi a quelli segnalati dall'onorevole parlamentare.

La tariffa doganale comune contiene una classificazione estremamente particolareggiata di tutti i prodotti a base di frumento. A ciascuna delle voci tariffarie vengono applicati prelievi all'importazione.

Non è escluso che in uno dei numerosi porti della Comunità si sia prodotto un errore di classificazione, che ha provocato l'applicazione di un prelievo sbagliato.

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare è formulata in modo troppo impreciso perché si possa avviare un'indagine specifica. Tuttavia, in una prossima riunione del comitato di gestione per i cereali, la Commissione insisterà affinché i servizi nazionali siano più vigilanti.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2011/84
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 febbraio 1985)
(85/C 176/23)**

Oggetto: Utilizzazione del carbone comunitario

Nel programma della Commissione per il 1984 si legge: «Si dovranno finanziare i progetti relativi ad una maggiore utilizzazione del carbone comunitario». La Commissione può fornire un quadro concreto delle attività sviluppate in questo settore nel 1984 ed una ripartizione degli importi concessi a seconda dei vari progetti?

**Risposta data dal sig. Mosar
in nome della Commissione
(26 aprile 1985)**

La Commissione ha preso diverse iniziative che dovrebbero stimolare, direttamente o indirettamente, il consumo di carbone comunitario. Le relative cifre per il 1984 sono le seguenti:

(in milioni di ECU)

Spese per ricerche sul carbone

— Preparazione del carbone	0,9
— Produzione del coke	2,9
— Combustione ed impiego	1,3
— Trattamento chimico del carbone	2,1
	<u>7,2</u>

Spese per progetti dimostrativi

— Sostituzione dei prodotti petroliferi con combustibili solidi	
— Combustione a letto fluido	8,9
— Miscele carbone/acqua	1,3
— Depurazione delle emissioni gassose	1,8
— Manipolazione del carbone	0,8
	<u>12,8</u>

— Liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi
20,3

Riconversione dal petrolio al carbone dell'industria comunitaria

— Prestiti all'industria per investimenti:	
— Centrali termoelettriche di Le Havre e Cordemais	60,0
— Progetti vari di piccole e medie dimensioni in Germania e Gran Bretagna	45,8
Prestiti complessivi	<u>105,8</u>
— Uscite di bilancio a titolo di agevolazioni sugli interessi relativi ai crediti per investimenti concessi all'industria	6,0

Nel 1984 dunque la Commissione ha sostenuto nella seguente misura le iniziative volte a promuovere il consumo di carbone comunitario:

- crediti (rimborsabili) per 105,8 milioni di ECU
- sussidi per complessivi 46,3 milioni di ECU.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2018/84
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 febbraio 1985)
(85/C 176/24)**

Oggetto: Contributi versati alla BEI

Può la Commissione rendere noti gli importi dei contributi versati dallo stato belga per finanziare i fondi della Banca europea per gli investimenti da quando quest'ultima è stata fondata ad oggi, se è possibile suddivisi per anni?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(26 aprile 1985)**

Dato che la BEI si procura le proprie risorse essenzialmente tramite prestiti sui mercati dei capitali, gli stati membri

versano fondi solo per la parte liberata del suo capitale. Al 31 dicembre 1984 i versamenti effettuati dal Belgio ammontavano a circa 61 101 562,5 ECU, così suddivisi:

4 marzo 1958	4 325 000 ECU
30 settembre 1958	4 325 000 ECU
30 aprile 1959	4 325 000 ECU
30 novembre 1959	4 325 000 ECU
30 giugno 1960	4 325 000 ECU
31 gennaio 1973	1 037 500 ECU
31 gennaio 1974	1 037 500 ECU
30 aprile 1976	1 110 937,50 ECU
31 ottobre 1976	1 110 937,50 ECU
2 maggio 1977	1 110 937,50 ECU
31 ottobre 1977	1 110 937,50 ECU
30 aprile 1978	1 110 937,50 ECU
31 ottobre 1978	1 110 937,50 ECU
30 aprile 1979	1 110 937,50 ECU
31 ottobre 1979	1 110 937,50 ECU
30 aprile 1980	2 592 187,50 ECU
31 ottobre 1980	2 592 187,50 ECU
30 aprile 1981	2 592 187,50 ECU
31 ottobre 1981	2 592 187,50 ECU
30 aprile 1982	2 592 187,50 ECU
31 ottobre 1982	2 592 187,50 ECU
30 aprile 1983	2 592 187,50 ECU
31 ottobre 1983	2 592 187,50 ECU
30 aprile 1984	3 888 281,25 ECU
31 ottobre 1984	3 888 281,25 ECU

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2024/84

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 febbraio 1985)

(85/C 176/25)

Oggetto: Riciclo della carta vecchia

Stando a diverse fonti, il Belgio, in passato, avrebbe utilizzato quantitativi minori di carta vecchia, rispetto a molti altri stati CE, come materia prima per la produzione di nuova carta.

La Commissione può fornire le cifre relative ai quantitativi percentuali di carta vecchia impiegati come materia prima per la produzione di nuova carta in ciascuno stato della CE?

Risposta data dal sig. Clinton Davis

in nome della Commissione

(3 maggio 1985)

Da una relazione preliminare trasmessa alla Commissione risulta che la percentuale di carta da macero utilizzata dall'industria quale materia prima varia sensibilmente da uno stato membro all'altro. La percentuale di recupero della carta

straccia ⁽¹⁾ è invece più o meno la stessa in tutti gli stati membri e si aggira attorno al 33 %. Fanno eccezione i Paesi Bassi, dove si registra un tasso di recupero decisamente superiore.

⁽¹⁾ Il tasso di recupero corrisponde alla quantità di carta e cartone recuperati, divisa per il consumo globale degli stessi prodotti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2034/84

dell'on. Leonidas Lagakos (S - GR)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 febbraio 1985)

(85/C 176/26)

Oggetto: Vizi di forma nel testo del bando di concorso COM/A/409 per posti di A8

A quanto afferma l'Union syndicale il testo del bando di concorso COM/A/409 è viziato da errori di forma che hanno dato luogo a fraintendimenti.

Come risulta infatti dall'esame della versione in lingua greca, il paragrafo relativo alla condizione di partecipazione, ed in particolare ai «titoli o diplomi richiesti» è stato redatto in modo da alterare notevolmente il senso rispetto alla versione corretta che è quella in lingua francese. La Commissione ha successivamente corretto tale «errore» ma non è affatto certo che tutti gli interessati ne siano stati informati.

Lo stesso «errore» si era peraltro verificato anche mesi fa a proposito del concorso COM/A/406.

Poichè vi è motivo di sospettare che tali errori non siano casuali, può la Commissione farci sapere se intende riesaminare l'intera questione ed adottare provvedimenti per impedire che tornino a verificarsi in futuro situazioni del genere?

Risposta data dal sig. Christophersen

in nome della Commissione

(26 aprile 1985)

Il primo concorso pubblicato ai sensi della decisione della Commissione di aprire l'assunzione in A/8 era il COM/A/404 per il settore economico ⁽¹⁾, seguito dal COM/LA/406 per traduttori di lingua greca ⁽²⁾.

Detti concorsi prevedevano che per il grado A/8 non fosse richiesta alcuna esperienza professionale. Il testo dei bandi specificava: «Saranno presi in considerazione soltanto i

candidati che abbiano ottenuto il loro titolo di studio universitario nei tre anni precedenti la pubblicazione del concorso».

Traendo insegnamento dall'esperienza pratica (le commissioni esaminatrici si sono trovate di fronte ad una serie di casi diversi), l'amministrazione procedeva ad un adattamento del testo dei nuovi concorsi A/8 – come il COM/A/409 ⁽³⁾ nel settore giuridico – precisando che «saranno presi in considerazione soltanto i candidati che abbiano ottenuto il titolo di studio universitario relativo al settore del concorso nei tre anni precedenti la pubblicazione».

A causa di un errore di traduzione, talune versioni linguistiche (inglese, greco, italiano, olandese) del concorso COM/A/409 sono ancora state pubblicate secondo la vecchia formulazione. Immediatamente è stato pubblicato un corrigendum nella *Gazzetta ufficiale*.

Prima dell'inizio dei lavori della commissione esaminatrice, tutti i candidati delle lingue interessate sono stati individualmente avvertiti mediante lettera per dare loro la possibilità di verificare le condizioni di iscrizione a tale concorso e, se del caso, di modificare la loro scelta.

Non si tratta pertanto di un «trucco» concernente la versione in lingua greca, ma di un semplice errore nelle quattro lingue citate, immediatamente corretto.

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1984, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 110 del 25. 4. 1984, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. C 260 del 28. 9. 1984, pag. 11.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2076/84

dell'on. John Marshall (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 febbraio 1985)

(85/C 176/27)

Oggetto: Prezzi dei farmaci nel Regno Unito e negli altri paesi della CE

Può la Commissione comunicare se ha svolto o meno un'indagine sui prezzi di farmaci brevettati nel Regno Unito e in altri paesi comunitari? In quale misura le differenze di prezzo sono aggravate dalle restrizioni nel conferire ai farmacisti qualificati l'abilità a importare liberamente medicinali?

Risposta data da Lord Cockfield in nome della Commissione

(24 aprile 1985)

L'Istituto statistico delle Comunità europee ha terminato nel 1983 un'indagine sulle parità di prezzo dei medicinali e un nuovo studio è previsto per il 1985. Per conto della Commissione è stato effettuato uno studio sui problemi metodologici inerenti al raffronto dei prezzi dei medicinali negli stati membri e la Commissione riceve inoltre periodicamente informazioni sui prezzi da diverse fonti.

Come sottolineato già più volte dalla Commissione, da ultimo nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1831/84 dell'on. Beumer ⁽¹⁾, la causa principale degli scarti di prezzo dei medicinali nella Comunità è dovuta ad una severa normativa di controllo dei prezzi esistente in alcuni stati membri.

Le ripercussioni negative sulle differenze di prezzo dovute alle restrizioni alla libertà di farmacisti qualificati di importare liberamente dei medicinali debbono essere accettate nella misura in cui tali restrizioni sono compatibili con l'articolo 36 del trattato CEE. Sulla base degli orientamenti esposti dalla Corte di giustizia nella causa 104/75 di *Officier van Justitie c/ De Peijper* ⁽²⁾, la Commissione intende garantire che le misure adottate dagli stati membri per garantire la qualità e la sicurezza di importazioni parallele di medicinali rispondano al diritto comunitario.

⁽¹⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. C 214 dell'11. 9. 1976, pag. 6.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2079/84

dell'on. George Patterson (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 febbraio 1985)

(85/C 176/28)

Oggetto: Commercio della CEE con la Jugoslavia

Qual è la percentuale coperta da ogni stato membro sul totale dei manufatti importati in conformità dell'accordo commerciale con la Jugoslavia?

Può la Commissione fornire un giudizio, settore per settore, delle succitate quantità di importazioni di lampadine?

Qual è il volume globale del commercio tra la Comunità e la Jugoslavia sin dall'introduzione del summenzionato accordo commerciale e qual è in media la differenza annua riscontrata negli scambi commerciali prima e dopo la sua entrata in vigore?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione
(2 maggio 1985)**

1. La quota di ciascuno stato membro nelle importazioni comunitarie di prodotti industriali ⁽¹⁾ provenienti dalla Jugoslavia è stata la seguente:

	EUR 10	F	B-L	PB	RFG	I	RU	IRL	DK	GR
1981										
Mio ECU	1 885,0	197,0	46,4	106,2	907,4	499,6	81,9	1,6	19,1	25,8
%	100	10,4	2,5	5,6	48,1	26,5	4,3	0,1	1,0	1,4
1982										
Mio ECU	2 356,0	245,2	49,9	146,5	1 108,0	645,4	83,6	2,6	29,6	45,0
%	100	10,4	2,1	6,2	47,0	27,4	3,5	0,1	1,3	1,9
1983										
Mio ECU	3 026,6	326,8	54,5	128,0	1 425,7	873,2	136,1	5,5	38,5	38,4
%	100	10,8	1,8	4,2	47,0	28,8	4,5	0,2	1,3	1,3

⁽¹⁾ Prodotti industriali = tutti i prodotti - prodotti CECA - Prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato di Roma.

2. La quota di ciascuno stato membro nelle importazioni comunitarie di lampade e tubi elettrici (TDC 85.20 A II, B) è stata la seguente. (Le statistiche 1981 e 1982 non permettono di prendere in considerazione le sole lampade):

	EUR 10	F	B-L	PB	RFG	I	RU	IRL	DK	GR
1981										
migliaia di ECU	1 310	378	2	3	270	615	15	—	—	27
%	100	28,8	0,1	0,2	20,6	46,9	1,1	—	—	2,1
1982										
migliaia di ECU	2 063	732	6	161	232	813	116	3	—	—
%	100	35,5	0,3	7,8	11,2	39,4	5,6	0,1	—	—
1983										
migliaia di ECU	2 210	382	13	309	135	927	381	62	—	1
%	100	17,3	0,6	14,0	6,1	41,9	17,2	2,8	—	0,1

Nel 1983, la quota di ciascuno stato membro nelle importazioni di lampade provenienti dalla Jugoslavia è stata la seguente:

	EUR 10	F	B-L	PB	RFG	I	RU	IRL	DK	GR
migliaia di ECU	972	7	—	218	65	287	342	53	—	—
%	100	0,7	—	22,4	6,7	29,5	35,2	5,4	—	—

3. L'evoluzione del commercio tra la Comunità e la Jugoslavia permette di constatare, se si raffrontano le medie relative agli anni 1981-1983 con quelle relative agli anni 1978-1980, un aumento delle importazioni della Comunità del 43 % e delle esportazioni verso la Jugoslavia del 6 %.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2093/84**dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC - B)****alla Commissione delle Comunità europee***(27 febbraio 1985)**(85/C 176/29)*

Oggetto: Vendita in Belgio di burro proveniente dai paesi del blocco orientale

Rispondendo a una mia precedente interrogazione orale (H-460/84) ⁽¹⁾ concernente la vendita di burro proveniente dai paesi del blocco orientale a paesi extracomunitari tramite ditte belghe, la Commissione dichiara che non è giusto sostenere che tali transazioni provocano un aumento delle scorte comunitarie.

Può la Commissione fornire qualche spiegazione o motivazione di una siffatta affermazione?

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo n. 2-320 (dicembre 1984).

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(6 maggio 1985)

Ad ulteriore chiarimento di quanto affermato dalla Commissione in risposta all'interrogazione orale H-460/84 e all'interrogazione scritta n. 2093/84, si precisa quanto segue:

La vendita, effettuata da operatori commerciali della Comunità, di merce proveniente da paesi terzi ad un altro paese extracomunitario non può, evidentemente, avere per effetto un aumento delle scorte comunitarie.

Il burro proveniente da un paese del blocco orientale, rivenduto da un commerciante belga ad uno stato non appartenente alla Comunità, verrebbe comunque esportato dal paese d'origine; esso potrebbe anzi essere venduto direttamente al paese di destinazione senza la mediazione della ditta belga, e probabilmente in tale caso sarebbe anche meno costoso, venendo a mancare il margine di utile dell'intermediario.

Non è realistico supporre che il burro originario della Comunità possa essere più competitivo di quello prodotto nel blocco orientale (il burro della Repubblica democratica tedesca è regolarmente presente sul mercato comunitario a prezzi notevolmente inferiori a quelli del burro CEE). Ed è ancor meno realistico presumere che, astenendosi dal partecipare a simili transazioni, si possa costringere il paese d'origine a cessare le proprie esportazioni di burro!

Come già osservato, non è possibile vietare ad un commerciante della Comunità di rivendere ad un paese terzo una merce originaria di un altro paese terzo. In ogni caso, il commercio europeo ha sempre da guadagnare da siffatte transazioni. Inoltre la merce viene inoltrata, il più delle volte,

attraverso canali che l'esportatore comunitario considera i più adatti a non perturbare le normali esportazioni di prodotti comunitari; cosa che, per contro, non sempre avviene in caso di esportazione diretta, ossia senza l'intervento di ditte della CEE, da parte dei paesi del blocco orientale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2104/84**dell'on. Vincenzo Mattina (S - I)****alla Commissione delle Comunità europee***(27 febbraio 1985)**(85/C 176/30)*

Oggetto: Collaborazioni tra industrie giapponesi e spagnole nel settore moto e motocicli

Si apprende che l'industria giapponese Jamaka avrebbe in corso trattative con la Sangass spagnola per giungere all'installazione in Spagna di linee di montaggio di moto e motocicli interamente prodotti in Giappone.

Si chiede di conoscere se la Commissione non intenda, nel caso la notizia sia vera, intervenire sul governo spagnolo per impedire accordi di collaborazione industriale che darebbero modesti contributi allo sviluppo economico ed occupazionale, mentre aprirebbero altri canali di penetrazione in Europa all'industria giapponese.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(13 maggio 1985)

La Commissione non è al corrente delle trattative tra Yamaha e Sangass cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2110/84**dell'on. Alexander Falconer (S - GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(27 febbraio 1985)**(85/C 176/31)*

Oggetto: Regolamenti del Consiglio

La Commissione può far sapere se, una volta accolti emendamenti a regolamenti del Consiglio, essa rielabora i regolamenti originari modificandoli sulla base di tale emen-

damenti o, in caso contrario, quando intende essa prendere provvedimenti per correggere tale anomalia in modo da far perdere meno tempo alle persone che li consultano?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(7 maggio 1985)

La Commissione pubblica sul piano della propria legislazione, e il Consiglio su proposta della Commissione, delle versioni rivedute soltanto nel caso in cui, in ragione del numero e della complessità dei precedenti emendamenti, la legislazione manca della necessaria chiarezza.

A ciò si può procedere o mediante la semplice pubblicazione per informazione del testo riveduto, o mediante l'adozione e la pubblicazione di un nuovo atto giuridico che abroga e sostituisce le disposizioni esistenti. Sarebbe materialmente impossibile seguire questa prassi ogniqualvolta un atto giuridico viene modificato.

Per quanto riguarda le difficoltà riscontrate nella ricerca dell'ultima versione di qualsiasi normativa comunitaria, la Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul repertorio della legislazione comunitaria in vigore, pubblicato annualmente, nonché sulla base di dati CELEX, a disposizione del pubblico via Euris, che consente un'agevole consultazione della legislazione comunitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2128/84

**dell'on. Bernard Thareau (S - F)
alla Commissione delle Comunità europee**

(27 febbraio 1985)

(85/C 176/32)

Oggetto: Politica delle strutture agricole

Il 7 ottobre 1983 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento relativo al miglioramento dell'efficacia delle strutture agricole ⁽¹⁾.

Tale proposta è ancora all'esame presso il Consiglio. La Commissione può precisare quali siano i motivi che, a suo parere, ritardano la relativa approvazione?

In particolare, quali sono i punti di dissenso che permangono?

⁽¹⁾ GU n. C 347 del 22. 12. 1983, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(8 maggio 1985)

Nella sessione dell'11-12 marzo 1985, il Consiglio dei ministri dell'agricoltura ha deciso in merito alla proposta

della Commissione volta a migliorare l'efficacia delle strutture agrarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2187/84

**dell'on. Jens-Peter Bonde (ARC - DK)
alla Commissione delle Comunità europee**

(8 marzo 1985)

(85/C 176/33)

Oggetto: Commesse pubbliche

Può la Commissione comunicare in qual modo le commesse pubbliche, sia che rientrino nell'ambito delle norme CE sugli appalti, sia che ne esulino, sono ripartite tra i paesi membri nel 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(8 maggio 1985)

Qui di seguito viene illustrata, in milioni di ECU, la suddivisione delle commesse pubbliche, comprese nelle direttive 77/62/CEE ⁽¹⁾ e 80/676/CEE ⁽²⁾, concesse dai governi in ognuno degli stati membri negli anni 1981, 1982 e 1983:

	1981	1982	1983
Belgio	381	306	262
Danimarca	656	680	744
R. f. di Germania	2 307	2 016	1 900
Francia	4 324 (*)	5 062 (*)	3 017
Irlanda	58	93	166
Italia	426	n.a.	2 254
Lussemburgo	34	35	40
Paesi Bassi	1 101	1 345	1 941
Regno Unito	2 498	2 647	3 927

(*) Ivi compresi i prodotti al di fuori del campo d'applicazione delle direttive.

La Commissione non è purtroppo in possesso di statistiche per il 1980 e quelle per il 1984 non sono ancora pronte; la Commissione non dispone nemmeno di statistiche sulle commesse pubbliche non comprese nelle direttive né di statistiche per le commesse a livello potere locale o regionale.

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 18. 8. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2209/84

dell'on. Dominique Baudis (PPE - F)
alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1985)

(85/C 176/34)

Oggetto: Mancato utilizzo di certi stanziamenti nel settore dei trasporti

Leggendo la relazione sull'esecuzione del bilancio delle Comunità europee al 31 agosto 1984 si constata che, nell'ambito della politica dei trasporti, gli stanziamenti dissociati sono rimasti totalmente inutilizzati, mentre per quelli non dissociati l'esecuzione è stata assai scarsa.

È in grado la Commissione di far sapere in che modo essa intende rimediare ad una situazione così pregiudizievole?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(6 maggio 1985)

Stanziamenti dissociati - Articolo 781

L'adozione, da parte del Consiglio, il 19 dicembre 1984, del regolamento (CEE) n. 3620/84 ⁽¹⁾ relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto ha permesso alla Commissione di adottare, il 21 dicembre 1984, le decisioni relative alla concessione di un sostegno finanziario a titolo del bilancio 1983 e le consentirà, quanto prima, di adottare le decisioni relative alla concessione di un sostegno finanziario a titolo del bilancio 1984.

Saranno quindi onorati gli impegni relativi agli stanziamenti dissociati dell'articolo 781 (15 milioni di ECU per il 1983, 80 milioni di ECU per il 1984). Alla fine del 1984 hanno potuto essere pagati 4,5 milioni di ECU con stanziamenti di pagamento riportati dal bilancio 1983. La Commissione conta di utilizzare nel 1985 la totalità degli stanziamenti di pagamento riportati sul bilancio 1984 se gli stati membri si conformeranno al calendario dei lavori predisposto.

Stanziamenti non dissociati - Articoli 780 - 785 - 786

Per quanto riguarda l'articolo 780 (studi preparatori agli interventi finanziari in materia d'infrastruttura di trasporto) la situazione è normale. Gli stanziamenti impegnati nel 1983 sono stati completamente utilizzati nel 1984. Alla fine del 1984 sono stati impegnati tutti gli stanziamenti disponibili a titolo del bilancio 1984 mentre i relativi pagamenti saranno effettuati nel corso del 1985.

Per quanto riguarda gli articoli 785 e 786 (rispettivamente «osservazione dei mercati» e «funzionamento dei mercati per il trasporto di merci») al 31 agosto 1984 l'utilizzazione degli stanziamenti è anche qui normale.

Al 31 agosto 1984, infatti, circa il 50 % degli stanziamenti era stato impegnato a fronte dell'articolo 785 ed oltre il 60 % a fronte dell'articolo 786.

D'altra parte, al 31 dicembre 1984 l'utilizzazione degli stanziamenti d'impegno ammontava ad oltre il 99 % degli stanziamenti disponibili per i due articoli: 785 e 786.

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 21. 12. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2235/84

dell'on. Louis Eyraud (S - F)
alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1985)

(85/C 176/35)

Oggetto: GATT

All'inizio di febbraio il ministro australiano dell'industria primaria ha dichiarato a Bruxelles di auspicare «che i principali partner internazionali si impegnino sinceramente a liberalizzare gli scambi» e ha parlato di un nuovo ciclo di negoziati nell'ambito del GATT.

Può la Commissione far sapere:

1. se è d'accordo su un nuovo ciclo di negoziati nell'ambito del GATT e, in caso affermativo, se lo affronterà con la volontà di dimostrare la massima fermezza nei confronti dei nostri partner,
2. se ritiene che una «liberalizzazione degli scambi» sia compatibile con la preferenza comunitaria, punto fondamentale dei trattati?

**Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione**

(3 maggio 1985)

1. Il 19 marzo 1985, basandosi su una nota della Commissione, il Consiglio si è dichiarato favorevole ad un nuovo ciclo di negoziati commerciali nell'ambito del GATT. Varie considerazioni inerenti agli obiettivi perseguiti inducono il Consiglio a ritenere che un nuovo ciclo di negoziati contribuirebbe a promuovere la ripresa e l'espansione economica mondiale, oltre a rafforzare le strutture e le discipline multilaterali del GATT. A condizione di poter contare su un adeguato consenso internazionale in merito agli obiettivi, alla partecipazione e alle scadenze, la Comunità si è dichiarata disposta a prendere parte a questo nuovo ciclo di negoziati, per il quale non è però ancora possibile fissare una data precisa.

Il Consiglio ha tra l'altro ricordato la necessità di instaurare condizioni di reciprocità e un maggiore equilibrio in materia di diritti e di obblighi per tutte le parti contraenti del GATT.

Fondamentalmente, la Comunità intende «contribuire allo sviluppo armonico del commercio mondiale», conformemente agli obiettivi dell'articolo 110 del trattato CEE; questa

volontà rispecchia l'importanza primordiale che la Comunità annette agli scambi internazionali di beni e di servizi. Complessivamente, l'attuale sistema del commercio internazionale, fondato sulla graduale liberalizzazione degli scambi, si è rivelato molto proficuo per la Comunità e ha contribuito a farne il principale importatore ed esportatore mondiale. Questo processo di graduale liberalizzazione ha rafforzato la posizione concorrenziale delle imprese degli stati membri.

2. Le preferenze comunitarie non vengono messe in forse dall'atteggiamento che la Commissione ha illustrato nel punto precedente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2257/84

dell'on. Jean-François Mancel (RDE - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 marzo 1985)

(85/C 176/36)

Oggetto: Cooperazione monetaria

Il sistema monetario europeo ci ha liberati dall'ossessione quotidiana dei tassi di cambio e dei tassi d'interesse ed ha dato alle imprese la possibilità di effettuare previsioni a medio termine in materia di esportazioni e di investimenti.

Data l'attuale situazione, l'obiettivo proposto dal nuovo presidente della Commissione non è quello di giungere nell'arco di quattro anni ad una vera moneta europea ma piuttosto quello di consolidare in maniera sostanziale la cooperazione monetaria.

Il consolidamento di questa cooperazione, che suppone l'estensione dello SME e la partecipazione della sterlina al sistema, non raggiungerà i suoi obiettivi (sviluppo a medio termine di un nuovo polo monetario, lotta contro la disoccupazione, ecc.), se, parallelamente, non si attua una politica comune nei confronti del dollaro e dello yen e se l'Europa non accetta a lungo termine, assumendosi gli obblighi connessi ad una moneta di riserva, di condividere con gli Stati Uniti gli oneri della gestione monetaria mondiale, per poter più efficacemente operare nel senso di una maggiore stabilità dei mercati dei cambi e di una migliore distribuzione a livello mondiale delle risorse finanziarie e di risparmio.

Può comunicare la Commissione il programma che essa intende attuare in vista del consolidamento della cooperazione monetaria?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(6 maggio 1985)

Il potenziamento della cooperazione monetaria da anni è una delle priorità dell'azione della Commissione e il presidente Delors ha ribadito in varie occasioni tale impegno.

Se a livello comunitario la cooperazione monetaria ha compiuto progressi — come risulta dai soddisfacenti risultati dello SME —, a livello internazionale resta ancora molto da fare.

In esecuzione del mandato dei capi di stato e di governo formulato nel vertice dei paesi industrializzati di Williamsburg, il gruppo dei Dieci cui la Commissione partecipa attivamente come osservatore, ha iniziato ad esaminare le possibilità di migliorare il funzionamento del sistema monetario internazionale. La relazione del gruppo comprenderà, tra l'altro, talune proposte per potenziare la sorveglianza multilaterale dei grandi paesi industrializzati e di conseguenza la cooperazione monetaria internazionale.

In una prospettiva lievemente più lontana, l'affermazione del ruolo internazionale dell'ECU che la Commissione auspica vivamente, parallelamente a quello dello yen, può e deve d'altra parte condurre i grandi protagonisti, Stati Uniti, Giappone e Comunità, a un maggiore coordinamento e quindi a una più intensa responsabilizzazione della gestione del sistema monetario internazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2269/84

dell'on. James Fitzsimons (RDE - IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1985)

(85/C 176/37)

Oggetto: Importazioni di carbone — Irlanda/CEE

Nella sua risposta all'interrogazione n. H-292/84 ⁽¹⁾ sul problema dei prezzi del carbone, la Commissione non fa alcun riferimento alle importazioni di carbone in Irlanda nel 1984.

1. Può ora la Commissione fornire questi dati in relazione all'Irlanda per il 1984, 1983 e 1982?
2. Inoltre, può la Commissione far sapere anche quale sia il prezzo medio di una tonnellata di equivalente del carbone importata in Irlanda nello stesso periodo e operare un raffronto con gli altri stati membri?

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo n. 3-218 (ottobre 1984).

**Risposta data dal sig. Mosar
in nome della Commissione**

(8 maggio 1985)

1. Importazioni di carbone 1984 (stime in milioni di t)
Comunità in generale 78
di cui 50 carbon vapore (di cui 40-45 milioni di t per le centrali elettriche)
27 carbone coke
1 altri

Irlanda

	(10 mesi 1984)	tutto l'anno 1983	tutto l'anno 1982
Carbone per uso domestico	0,9	1,2	1,0
Altri	0,2	0,2	0,2

2. Per quel che riguarda le importazioni verso l'Irlanda i prezzi medi relativi alle due qualità di carbone importate sono i seguenti (caf porti irlandesi):

1984 carbone ad uso domestico	75	} \$ USA/t
altri:	70	

L'Irlanda è il principale importatore di carbone ad uso domestico da paesi terzi. È pertanto difficile paragonare i prezzi irlandesi e comunitari (questi ultimi si riferiscono essenzialmente a carbone, indigeno e comunitario, che ha qualità e tipi diversi).

Per quel che riguarda il carbone per le centrali elettriche, il prezzo medio per la Comunità in generale è stato di circa 51 \$ USA alla tonnellata nel 1984. I tonnelli importati da altri paesi sono assai superiori rispetto a quelli forniti all'Irlanda. È pertanto assai difficile poter paragonare i prezzi.

(¹) Per cifre più particolareggiate relative alla Comunità e agli anni precedenti, vedi GU n. C 131 del 24. 5. 1982, GU n. C 147 del 6. 6. 1983, GU n. C 157 del 18. 6. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2331/84

dell'on. Jens-Peter Bonde (ARC - DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1985)

(85/C 176/38)

Oggetto: Investimenti diretti

Può la Commissione comunicare qual è il volume e la destinazione degli investimenti diretti per ciascuno stato membro nel periodo dal 1972 al 1984?

**Risposta data dal sig. Pfeiffer
in nome della Commissione**

(31 maggio 1985)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo un elenco redatto per ordinatore contenente le informazioni richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2402/84

di Lord O'Hagan (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1985)

(85/C 176/39)

Oggetto: Superprelievo sulle vendite dirette di latte

Nel Regno Unito le aziende che riforniscono di latte le fattorie produttrici di formaggio sono ora obbligate a pagare un'imposta del 100 % sul latte fornito ai caseifici nell'ambito della loro quota totale. La stragrande maggioranza delle aziende produttrici di latte non è invece soggetta ad alcun prelievo, anche quando eccedono in larga misura la quota loro assegnata.

1. Per quali motivi i caseifici privati sono penalizzati in tal modo?
2. Non giudica la Commissione assurdo un prelievo sul latte destinato ai caseifici privati quanto lo stesso latte non è soggetto ad alcun prelievo se destinato all'ufficio di commercializzazione del latte?
3. Quando intende la Commissione porre rimedio a tale anomalia?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(3 maggio 1985)

La scelta del Regno Unito di applicare il regime del prelievo supplementare in Gran Bretagna secondo la formula B significa che il prelievo è posto a carico dell'acquirente di latte e non del singolo produttore. Per tale motivo, i quantitativi di riferimento per la determinazione del prelievo sono stati fissati, per ciascun acquirente, sulla base del quantitativo di latte e di equivalente latte consegnato dai produttori durante un anno di riferimento. Il prelievo deve essere versato soltanto quando il quantitativo totale di latte consegnato da tutti i produttori all'acquirente supera il quantitativo di riferimento di quest'ultimo. Sotto questo profilo, un caseificio privato che acquista il latte consegnato da altri produttori è trattato esattamente nello stesso modo di qualsiasi altro acquirente diretto di latte, quale il Milk Marketing Board.

A norma del recente regolamento del Consiglio che ha modificato il regime comunitario del prelievo supplementare (¹), per il primo periodo di dodici mesi gli stati membri possono assegnare i quantitativi di riferimento non utilizzati dei produttori o degli acquirenti ai produttori o agli acquirenti della stessa regione e, se necessario, di altre regioni. In base a questa disposizione, in Inghilterra e nel Galles, ad esempio, la parte non utilizzata del quantitativo di riferimento del Milk Marketing Board per il 1984-1985 può essere assegnata ad altri acquirenti, quali i caseifici privati, che vengono così esonerati parzialmente o totalmente dall'obbligo di versare il prelievo.

(¹) Regolamento (CEE) n. 590/85 (GU n. L 68 dell'8. 3. 1985).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2430/84**dell'on. Horst Seefeld (S-D)****alla Commissione delle Comunità europee***(26 marzo 1985)**(85/C 176/40)***Oggetto:** Tasse aeroportuali ad Atene

Secondo notizie apparse nella stampa (si veda la «Pforzheimer Zeitung» del 5. 1. 1985) il governo greco intenderebbe imporre una tassa del controvalore di quattro dollari a tutti i passeggeri greci e stranieri che lasciano la Grecia in aereo.

Può la Commissione precisare come valuta questa intenzione del governo greco, se è al corrente di propositi del genere da parte di tale governo e quali provvedimenti intenderebbe eventualmente adottare per impedire un ulteriore gravame fiscale a carico dei passeggeri aeroportuali in Grecia?

È la Commissione disposta, nel quadro della sua azione, ad appellarsi anche alla risoluzione del Parlamento europeo del 30 marzo 1984 (relazione dell'on. Moorhouse, doc. 1-7/84) nella quale il Parlamento europeo «raccomanda che la percezione delle imposte e delle tasse aeroportuali si ispiri a criteri di semplicità nei confronti dell'utente, che tali oneri siano totalmente compresi nel prezzo del biglietto e il relativo importo chiaramente indicato, per l'informazione del passeggero, al momento della vendita?»

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(31 maggio 1985)

La Commissione sta svolgendo presso lo stato membro interessato un'inchiesta sui fatti esposti dall'onorevole parlamentare, e non mancherà di informarlo dei risultati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2439/84**dell'on. Tom Megahy (S-GB)****al Consiglio delle Comunità europee***(26 marzo 1985)**(85/C 176/41)***Oggetto:** Quinta direttiva sul diritto delle società

Il progetto di Quinta direttiva sul diritto delle società è stato originariamente proposto dalla Commissione nel 1972 e il Parlamento europeo ha adottato un parere nel 1982. Da allora esso è oggetto di discussione in seno al Consiglio.

Può il Consiglio dei ministri

1. indicare quale sia lo stato attuale delle discussioni,
2. valutare approssimativamente quando potrà essere presa una decisione definitiva?

Risposta*(28 maggio 1985)*

Il gruppo «Problemi economici» (stabilimento e servizi) sta esaminando gli articoli relativi agli organi delle società per azioni (organi di direzione e di vigilanza; organi di amministrazione; assemblea generale).

Al termine della prima lettura di detti capitoli, probabilmente verso la fine del secondo semestre del 1985, gli organi del Consiglio esamineranno i problemi inerenti alla partecipazione dei lavoratori al processo di decisione della società, proposta dalla Commissione. Stando così le cose, non sembra possibile che in un prossimo futuro possa essere adottata una decisione finale su questa proposta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2503/84**dell'on. Anne-Marie Lizin (S-B)****alla Commissione delle Comunità europee***(1° aprile 1985)**(85/C 176/42)***Oggetto:** Relazioni con l'America centrale

È informata la Commissione della creazione del Cadesca, il gruppo d'azione per lo sviluppo economico dell'America centrale?

Ha essa l'intenzione di aiutare questo gruppo e di partecipare al suo programma?

Sarebbe favorevole all'insediamento di tale struttura in Messico?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione**

(6 maggio 1985)

La Commissione è stata informata della creazione, nell'ambito del SELA (Sistema economico latino-americano) e su iniziativa dei paesi del gruppo Contadora, di un comitato d'azione per lo sviluppo economico e sociale dell'America centrale.

La Commissione ha preso contatto con il segretario del Cadesca e gli ha comunicato di aver trasmesso al Consiglio alcune proposte intese a rafforzare le relazioni della Comunità con l'America centrale.

L'azione della Comunità in America centrale dipende dalla decisione che verrà presa. La Commissione è disposta a entrare in contatto, al momento opportuno, con tutti gli organismi che agiscono nello stesso senso in questa regione.

La Commissione non intende pronunciarsi sull'insediamento di tale struttura in Messico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 103/85**dell'on. Andrew Pearce (ED - GB)****al Consiglio delle Comunità europee***(17 aprile 1985)**(85/C 176/43)***Oggetto:** Legislazione comunitaria

Il Consiglio è convinto che la legislazione della Comunità europea possa essere attuata pienamente in tutte le parti della Comunità, nonostante l'esistenza di varie autorità provinciali, o ritiene che l'esistenza di, per esempio, governi regionali in ciascun Bundesland crei le condizioni per eludere una piena applicazione di alcuni settori della legislazione comunitaria?

Risposta*(28 maggio 1985)*

Il Consiglio ritiene che gli obblighi degli stati membri per quanto riguarda l'attuazione della legislazione comunitaria restino gli stessi per ciascuno stato membro a prescindere dal rispettivo sistema interno di organizzazione costituzionale. Spetta alla Commissione, in virtù del suo compito di custode dei trattati, vigilare affinché tutti gli stati membri applichino pienamente le disposizioni dei trattati e gli atti legislativi adottati in virtù di questi ultimi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 109/85**degli on. Lieselotte Seibel-Emmerling, Jannis Sakellariou,****Willi Rothley e Kurt Vittinghoff (S - D)****al Consiglio delle Comunità europee***(17 aprile 1985)**(85/C 176/44)***Oggetto:** Diritto di soggiorno di cittadini CE

1. È noto al presidente del Consiglio che il cittadino Adolfo Ghiani, il quale salvo una breve interruzione lavora dal 1960 a Norimberga ed ha ottenuto un permesso di soggiorno illimitato, si è visto negare dall'ufficio anagrafico della suddetta città il diritto in questione «per motivi di sicurezza» poiché «dal 1974 ha fatto parte della FILEF (associazione italiana dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie), sezione di Norimberga, ricoprendo per lo più cariche di primo piano e tale associazione viene considerata un'organizzazione di assistenza manovrata dal Partito comunista italiano»?

2. Ritiene il presidente del Consiglio che sia lecito negare il diritto di soggiorno a un cittadino che da oltre otto anni lavora nella stessa città di uno stato membro della CE?

3. Ritiene il presidente del Consiglio che sia conciliabile con la lettera e con lo spirito dei trattati comunitari una

motivazione di decisione ai sensi della quale l'appartenenza a un importante partito di un altro stato membro viene considerata indirettamente un capo d'accusa da parte del paese di soggiorno, con conseguenze legali dannose?

4. Quale procedura prevede il Consiglio in particolare nei confronti dell'iniziativa del Consiglio europeo di Fontainebleau in favore di un'«Europa dei cittadini», per eliminare tali ostacoli alla libera circolazione e al diritto di soggiorno tra gli stati membri?

Risposta*(28 maggio 1985)*

Nella misura in cui le disposizioni del trattato che istituisce la CEE o disposizioni adottate a norma di esso sono applicabili nel caso in esame, spetta alla Commissione controllarne l'applicazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 137/85**dell'on. Ernest Glinne (S - B)****al Consiglio delle Comunità europee***(28 maggio 1985)**(85/C 176/45)***Oggetto:** Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e «deregulation»

Alcune norme di sicurezza internazionale armonizzate, dopo complesse procedure consultive, dall'organizzazione internazionale dell'aviazione civile, disciplinano in linea di principio sui lunghi percorsi il pilotaggio dei nuovi grossi apparecchi biomotori a reazione. Le pressioni di talune compagnie aeree e di costruzioni aeronautiche, come pure il cambiamento di atteggiamento dell'amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti, minacciano tuttavia di vanificare queste norme comuni che si credevano stabilmente acquisite, mentre la federazione internazionale delle associazioni dei piloti, l'associazione internazionale dei passeggeri di aerei, dei controllori del traffico aereo e parecchie amministrazioni nazionali protestano contro il pericolo che le carenze o le contraddizioni di una normativa eventualmente indebolita e disorganizzata siano sfruttate a scapito della sicurezza e per motivi di redditività e di facilità.

Nel caso concreto, la proposta messa in servizio di apparecchi bimotori Boeing 767 e Airbus A 310 sulle rotte transatlantiche e transpacifiche, finora riservate ad apparecchi dotati di 3 o 4 motori (Boeing 747, DC 10 e Tristar) dovrebbe o essere rifiutata o comportare una modifica dei percorsi. I trimotori o quadrimotori restano fuori discussione, in quanto, in caso di arresto di un motore, essi sono capaci di proseguire il loro itinerario o di compiere una deviazione senza gravi inconvenienti per i loro sistemi di controllo in volo (attrezzatura idraulica, pressione dell'aria negli scom-

partimenti, ecc.). Un bimotore, un motore del quale diventasse difettoso, potrebbe continuare sull'Atlantico un volo di solo due ore, con una forte riduzione dei sistemi di controllo e un rischio non trascurabile.

L'organizzazione internazionale dell'aviazione civile, organismo delle Nazioni Unite incaricato di controllare i problemi di sicurezza del trasporto aereo, è sul punto di esaminare proposte che vietano rotte importanti ai bimotori della nuova generazione e organizzano i loro percorsi sull'Atlantico settentrionale in modo che gli apparecchi restino a 60 minuti da un aeroporto alternativo, in Islanda o in Groenlandia, con la conseguenza di un supplemento del costo. La stessa norma dei 60 minuti è teoricamente in vigore per i bimotori negli Stati Uniti, ma l'amministrazione federale dell'aviazione, il cui peso è importante a livello internazionale, tende a una «deregulation» e ha recentemente autorizzato parecchie compagnie a estendere il campo di volo dei loro bimotori fino a 90 minuti da un aeroporto alternativo (ovvero a due ore su un solo motore in caso di avaria).

Vorrei conoscere il parere del Consiglio sul problema posto, tenendo conto dell'interesse delle compagnie europee ma soprattutto della sicurezza dei passeggeri. Le autorità politiche e amministrative degli Stati della Comunità e del Consiglio condividono il parere della Civil Aviation Authority britannica, secondo cui i nuovi bimotori dovrebbero osservare la norma che situa i loro voli al di qua di 60 minuti da un aeroporto alternativo?

Risposta

(28 maggio 1985)

Poiché i problemi sollevati dall'onorevole parlamentare non formano oggetto di disposizioni adottate in sede comunitaria e al Consiglio non sono state presentate proposte in materia, il Consiglio non dispone di dati che gli permettano di esprimersi al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 139/85

dell'on. Ernest Glinne (S-B)

al Consiglio delle Comunità europee

(17 aprile 1985)

(85/C 176/46)

Oggetto: Diffusione nel terzo mondo di pseudo-prodotti farmaceutici degradati, falsi e pericolosi

Sembra che un traffico di ingenti dimensioni e del tutto privo di scrupoli diffonda in Africa e in tutto il terzo mondo capsule o pillole contraffatte che imitano esteriormente la presentazione di marche conosciute, ma il cui contenuto è degradato, inefficace e pericoloso. Detto commercio ha assunto dimensioni tali che la Camera di commercio internazionale di

Londra ha istituito un «Counterfeiting Intelligence and Investigation Bureau». Sembra che i «medicinali» vengano in parte prodotti in Italia, in Bulgaria (sono chiamate in causa l'impresa statale d'import-export Kintex e la sua succursale Evrotrans!), nella Corea del Sud e nel sud-est asiatico e smerciati, soprattutto in Africa, da compagnie panamensi offshore. Società farmaceutiche come Pfizer, Boots, Beecham, Ici, Sterling, ecc. si stanno mobilitando contro la contraffazione; due azioni giudiziarie sono già state avviate in Nigeria e in Malaysia su iniziativa rispettivamente della Pfizer e della Sterling.

Inoltre la «Welcome Foundation» britannica ha indirizzato una protesta al governo della Thailandia e seguito della scoperta della produzione, in una fabbrica illecita di quel paese, di una pessima imitazione dell'antibiotico Septrin, di cui sono state smerciate quantità impressionanti in Africa per la cura della febbre tifoide, con effetti spesso mortali a causa della carenza degli ingredienti appropriati nel «medicinale»...

L'Africa, che rappresenta il 10 % della popolazione mondiale e consuma solo il 2 % della produzione farmaceutica regolare, sembra essere la preda preferita dei mercanti di farmaci contraffatti illusori, vani e pericolosi.

Poiché il problema della protezione della salute di popolazioni che sono spesso in stato di estremo bisogno viene incontestabilmente prima di qualsiasi considerazione relativa alla tutela delle marche registrate e della politica dei prezzi delle aziende produttrici (si tratta di un problema diverso...), l'interrogante vorrebbe conoscere l'opinione del Consiglio sulle misure da prendere di comune accordo sia con la camera di commercio internazionale che con i governi, con le imprese farmaceutiche serie, con l'Oms e con il Consiglio dei ministri CEE-ACP, per ridurre e sopprimere tale traffico.

Risposta

(28 maggio 1985)

Spetta anzitutto alle autorità dei paesi interessati provvedere alla tutela della sanità pubblica nei suoi vari aspetti. Tuttavia alcuni paesi in via di sviluppo, segnatamente in Africa, non dispongono delle strutture necessarie, ad esempio, per la commercializzazione dei medicinali, il più delle volte importati, e per il controllo della medesima. Pertanto, la diffusione di pseudoprodotti farmaceutici degradati, falsi e pericolosi può avvenire più facilmente.

Nell'ambito della cooperazione con detti paesi la Comunità e gli stati membri possono venire in loro aiuto, se essi lo chiedono. La cooperazione finanziaria e tecnica della terza convenzione di Lomé permette tra l'altro il finanziamento di forniture per migliorare i servizi sanitari e per sostenere i progetti e programmi d'azione in materia di igiene e di sanità di base sul piano nazionale o regionale.

Il potenziamento dei servizi di controllo sarebbe già di per sé sufficiente a ridurre le attività illegali e nocive menzionate

dall'onorevole parlamentare. Le azioni concertate intraprese nei rispettivi settori d'azione dall'OMS e dalla camera di commercio internazionale, azioni che la Comunità segue con interesse, non possono che operare nello stesso senso. Infine, per quanto riguarda le nuove materie che potrebbero formare oggetto di negoziati nell'ambito del GATT, il Consiglio ritiene opportuno prendere in considerazione anche i problemi relativi alle contraffazioni e alla protezione della proprietà intellettuale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 140/85

dell'on. Ernest Glinne (S - B)

al Consiglio delle Comunità europee

(17 aprile 1985)

(85/C 176/47)

Oggetto: Violenze in occasione di manifestazioni sportive

Da vari anni in occasione di partite di calcio fra squadre della Gran Bretagna e squadre continentali belghe, francesi e lussemburghesi si sono verificati disordini, dovuti principalmente ai disgustosi eccessi cui si sono abbandonati tifosi delle squadre britanniche. Dopo la vera e propria sommossa che il 13 marzo scorso ha caratterizzato l'incontro Luton-Millwall in Gran Bretagna, la signora Thatcher, primo ministro britannico, ha costituito sotto la sua presidenza un gruppo di lavoro interministeriale il cui obiettivo è di ridurre il più possibile la violenza di cui spettatori di partite di calcio troppo entusiasti si rendono responsabili a danno di proprietà pubbliche e private, dei loro avversari sportivi e del servizio d'ordine. Poiché il problema non è purtroppo limitato al territorio del Regno Unito, può il Consiglio rispondere ai seguenti quesiti:

1. Il gruppo di lavoro creato a Londra coopera, nello spirito dell'«Europa dei cittadini», con le autorità competenti del Belgio, della Francia e del Lussemburgo, nonché con le associazioni sportive rappresentative e rispettabili dei paesi citati?
2. La violenza dei tifosi di calcio è sensibilmente diminuita in Scozia da quando, nel 1981, è stata adottata la legge regionale scozzese detta «Criminal Justice Act»; da parte loro, funzionari del ministero britannico dell'ambiente hanno presentato fin dall'agosto 1983 una relazione dal titolo «Football Spectator Violence». Qual è il giudizio del Consiglio sui rimedi adottati e raccomandati e sui risultati finora ottenuti sia dalla cooperazione intergovernativa in questo settore che dalle iniziative che le autorità britanniche hanno dovuto prendere?

Risposta

(28 maggio 1985)

1. Il Consiglio ignora se il gruppo di lavoro citato dall'onorevole parlamentare cooperi con le competenti autorità degli altri stati membri.

2. Il Consiglio non è competente a pronunciarsi sui rimedi da adottare e raccomandare sulla scorta dei testi citati dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 148/85

dell'on. Claus Toksvig (ED - DK)

al Consiglio delle Comunità europee

(17 aprile 1985)

(85/C 176/48)

Oggetto: Composizione del Consiglio

1. Può il Consiglio confermare che la proposta di direttiva della Commissione sulle vendite al di fuori dei canali commerciali comuni (direttiva sulle vendite porta a porta) è stata discussa dal Consiglio del mercato interno, da quello dei problemi dei consumatori e dal Consiglio dei ministri degli esteri in parte sotto la stessa presidenza?
2. Un siffatto esame parallelo si effettua anche in altri settori, per esempio per quanto riguarda i problemi economici agricoli (ministri dell'agricoltura, delle finanze e degli esteri)?
3. Qual è l'obiettivo di un esame parallelo?
4. Si può constatare che gli stati membri assumono diversi atteggiamenti a seconda del ministro che rappresenta il governo?
5. Non ritiene il Consiglio che l'assenza di coordinamento a livello nazionale nell'atteggiamento dei singoli stati membri circa le varie questioni ostacoli il processo decisionale del Consiglio?

Risposta

(28 maggio 1985)

Il trattato di fusione del 1965 ha istituito un Consiglio unico delle Comunità europee che si riunisce di fatto in composizioni diverse nell'ambito delle quali ciascun governo delega uno dei suoi membri.

Uno stesso fascicolo può, in effetti, essere discusso dal Consiglio, riunito in composizioni diverse, in particolare se questa procedura consente di far progredire il fascicolo in questione.

Le conclusioni del Consiglio europeo sul rapporto dei Tre Saggi prevedono che:

- in conformità di quanto convenuto da parte dei capi di governo a Parigi nel dicembre 1974 e dal Consiglio europeo a Roma nel dicembre 1975, nell'approvare la procedura cosiddetta «Marlia», il Consiglio delle Comunità europee (ministri degli affari esteri), al fine di

garantire la coerenza delle attività comunitarie e la continuità del lavoro, è incaricato di svolgere un ruolo di impulso e di coordinamento;

- tale coerenza dell'azione comunitaria potrà essere più facilmente raggiunta se, in ciascuno stato membro, viene garantito un migliore coordinamento delle amministrazioni che si occupano dei vari fascicoli discussi dal Consiglio nelle sue diverse composizioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 166/85

dell'on. Caroline Jackson (ED - GB)

al Consiglio delle Comunità europee

(19 aprile 1985)

(85/C 176/49)

Oggetto: Politica comunitaria del turismo

Può il Consiglio, a seguito dell'adozione della sua risoluzione del 10 aprile 1984 sul turismo ⁽¹⁾, far sapere se è disposto a mettere a punto le politiche ivi delineate proponendo di finanziare una politica comunitaria del turismo, mediante la creazione di una speciale linea di bilancio anziché mediante il ricorso al Fondo regionale, al Fondo sociale e al FEAOG, già gravati da un numero troppo elevato di richieste di contributi?

⁽¹⁾ GU n. C 155 del 30. 4. 1984, pag. 1.

Risposta

(28 maggio 1985)

Nella 924^a sessione del 10 aprile 1984, il Consiglio ha adottato una risoluzione concernente una politica comunitaria del turismo. Il Consiglio, adottando tale risoluzione, ha voluto rispondere con una manifestazione positiva all'iniziativa della Commissione che gli aveva trasmesso nel luglio 1982 una comunicazione contenente i primi orientamenti per una politica comunitaria del turismo.

Tra le azioni previste dalla Commissione alcune implicherebbero, per loro natura, un aspetto finanziario (e la Commissione fa riferimento in particolare a possibili interventi del fondo regionale, del fondo sociale, del FEAOG); altre invece cercherebbero di modificare alcuni aspetti delle legislazioni o regolamentazioni nazionali aventi un'incidenza sul turismo: a titolo di esempio si potrebbe citare l'attenuazione dei controlli alle frontiere, le norme sulla sicurezza sociale nel settore del turismo, la formazione professionale e il reciproco riconoscimento dei diplomi dei lavoratori del settore del turismo, lo scaglionamento delle vacanze, i problemi fiscali (aliquota dell'IVA gravante sulle prestazioni di servizi offerti dagli alberghi e dai ristoranti), la protezione dell'ambiente e del patrimonio architettonico.

In seguito all'invito rivolto alla Commissione nella suddetta risoluzione, il Consiglio attende le proposte che essa presenterà. In base a tali proposte e alle priorità eventualmente stabilite, il Consiglio potrà essere invitato a considerare

l'opportunità di creare mezzi finanziari specificamente destinati alla politica comunitaria del turismo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 170/85

di Lady Elles (ED - GB)

al Consiglio delle Comunità europee

(19 aprile 1985)

(85/C 176/50)

Oggetto: Personale del Consiglio di nazionalità britannica

Il Consiglio può indicare quante persone di nazionalità britannica sono state assunte nei suoi servizi:

a) prima dell'ottobre 1983,

b) dopo l'ottobre 1983?

Risposta

(28 maggio 1985)

Il Consiglio può informare l'onorevole parlamentare che prima dell'ottobre 1983 il segretariato generale del Consiglio ha assunto 207 funzionari di nazionalità britannica. Al 1° ottobre 1983, 126 di tali funzionari erano in servizio, mentre gli altri 81 avevano cessato le loro funzioni.

Dal 1° ottobre 1983 alla fine di febbraio del 1985 sono stati assunti 11 funzionari di nazionalità britannica, 4 dei quali hanno lasciato il servizio, per cui al 1° marzo di quest'anno i funzionari britannici in attività presso il Consiglio erano in totale 133.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 172/85

dell'on. Andrew Pearce (ED - GB)

al Consiglio delle Comunità europee

(19 aprile 1985)

(85/C 176/51)

Oggetto: Impiego dell'ECU in tutta la Comunità

I capi di governo (il Consiglio europeo) discuteranno nel loro prossimo incontro (sotto l'egida del Consiglio dei ministri) misure volte ad estendere l'impiego dell'ECU e in particolare a convincere la Repubblica federale di Germania a permettere ai propri cittadini e alle proprie istituzioni di possedere depositi conti in ECU?

Risposta

(28 maggio 1985)

Nella riunione del 29 - 30 marzo 1985, il Consiglio europeo non ha discusso sulle misure citate dall'onorevole parlamen-

tare. Lo sviluppo del ruolo dell'ECU è un problema attualmente allo studio del comitato monetario e del comitato dei governatori delle banche centrali. Il Consiglio Ecofin prevede di esaminare questo argomento nella sessione del prossimo giugno.

stati membri abbiano avanzato contemporaneamente più d'una candidatura alla carica di giudice della Corte di giustizia e in quali date?

Qualora ciò non sia mai accaduto, può il Consiglio rispondere alla mia interrogazione precedente?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 184/85

dell'on. Peter Price (ED - GB)

al Consiglio delle Comunità europee

(19 aprile 1985)

(85/C 176/52)

Oggetto: Nomine alla Corte di giustizia delle Comunità europee

Può il Consiglio, in considerazione della risposta evasiva data alla mia interrogazione scritta n. 1450/84, far sapere quali

Risposta

(28 maggio 1985)

Il Consiglio conferma la risposta data all'interrogazione scritta n. 1450/84 ⁽¹⁾. I giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee sono infatti nominati di comune accordo dai governi degli stati membri. Il Consiglio, che non interviene quindi in tale procedura di nomina, non è in grado di rispondere all'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. C 83 dell'1. 4. 1985, pag. 28.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

QUATTORDICESIMA RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA

La relazione sulla politica di concorrenza è pubblicata ogni anno dalla Commissione delle Comunità europee in risposta alla richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 7 giugno 1971. Questa relazione, allegata alla relazione generale sull'attività delle Comunità, ha lo scopo di permettere una visione generale della politica di concorrenza seguita nell'anno precedente. La prima parte concerne la politica di concorrenza in generale. La seconda verte sull'applicazione della suddetta politica nei riguardi delle società. La terza parte della relazione tratta gli aiuti degli Stati, il riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale nonché le imprese pubbliche. La quarta parte riguarda infine l'evoluzione della concentrazione e della concorrenza nella Comunità.

262 pagine

ISBN 92-825-4874-0

CB-41-84-822-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco.

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 500 FB 15 400 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RAPPORTO SULL'EVOLUZIONE SOCIALE ANNO 1984

BRUXELLES — LUSSEMBURGO / MARZO 1985

**ALLEGATO ALLA «DICIOTTESIMA RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ DELLE
COMUNITÀ EUROPEE» IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 122 DEL TRATTATO CEE**

Ogni anno la Commissione pubblica il suo rapporto sociale che traccia nelle grandi linee gli avvenimenti sociali dell'anno precedente nell'Europa dei Dieci.

L'introduzione, di carattere generale e politico, espone le principali attività della Comunità nel 1984, nel settore sociale, e delinea le prospettive per il prossimo futuro.

Nel sommario:

- A. Introduzione
- B. Evoluzione sociale nella Comunità nel 1984
- C. Allegato statistico

236 pagine

ISBN 92-825-5370-7

CB-43-85-733-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco.

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa: 800 FB 25 400 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

COMBAT POUR L'EUROPE

La construction de la Communauté européenne de 1958 à 1966

Hans von der Groeben

Avant-propos de M. Pierre Pflimlin

L'entreprise hardie que constituait le grand projet d'une Europe unie s'est heurtée à la résistance des nationalistes et est tombée aussitôt dans les mains des tenants de la *Realpolitik* et des *lobbies*. C'est ainsi que l'espoir de la génération d'après-guerre de regrouper les forces intellectuelles, politiques et économiques en une Europe unie de manière à créer une société moderne et empreinte de dignité humaine a été déçu dans un premier stade.

Hans von der Groeben, qui contribua dans une large mesure à l'élaboration des traités de Rome et qui fut pendant de nombreuses années membre de la Commission de la Communauté européenne a, en tant que témoin de son époque, participé depuis 1952 à toutes les phases du processus d'unification; dans son livre, il dépeint très objectivement le déroulement du drame qui revêt une telle importance pour le sort futur des peuples de l'Europe.

Après une analyse détaillée du processus d'intégration dans les deux rapports de Bielefeld sur les «Possibilités et limites d'une union européenne», qu'il a imaginée et contribué à réaliser, il vient d'écrire l'histoire des polémiques au sujet du marché commun et de l'union politique.

Son exposé est axé non pas sur la politique européenne de la république fédérale d'Allemagne, mais sur la Communauté en devenir dans le contexte global des événements politiques de l'époque.

La première partie comporte les chapitres suivants: le traité CEE en tant que nouveau système de gestion; les possibilités d'interprétation du traité; le rôle des institutions de la Communauté, la situation politique et économique en 1958; la création du marché commun, les propositions d'intégration politique et le passage à la deuxième étape de la Communauté économique.

Dans la deuxième partie, l'auteur évoque les efforts entrepris entre 1962 et 1965 pour promouvoir l'unification politique de l'Europe: le «grand dessein» du président Kennedy; les efforts déployés en vue de faire de la coopération franco-allemande la base solide d'une Europe autonome; les efforts entrepris par la Commission pour faire de la Communauté économique européenne le noyau et l'élément moteur de l'intégration politique.

La troisième partie établit un bilan; l'auteur examine dans quelle mesure on est parvenu, malgré les échecs politiques, à réaliser les objectifs initiaux des traités de Rome et à poursuivre l'intégration économique. À la fin de cette partie, on trouve quelques considérations concernant l'incidence décroissante de l'intégration européenne sur la politique extérieure des États membres au cours des années 1966-1970.

Dans la quatrième partie, intitulée «Appréciation et perspectives», l'auteur s'attache à rechercher les causes profondes du succès de l'intégration économique et de l'échec des efforts d'intégration politique. Il en tire quelques conclusions pour l'évolution future.

308 pages

CB-40-84-311-FR-C

ISBN 92-825-4418-4

Prix publics au Luxembourg, TVA exclue:

575 FB — 86FF

OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L-2985 Luxembourg